SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero della pubblica istruzione

Ministero delle infrastrutture

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 20 marzo 2007, **n. 23.**

Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire il risanamento strutturale e selettivo dei servizi sanitari regionali in disavanzo e di conseguire gli obiettivi della manovra finanziaria prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005 nei confronti delle regioni che:

a) al fine della riduzione strutturale del disavanzo nel settore sanitario sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro e accedono al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) al fine dell'ammortamento del debito accumulato fino al 31 dicembre 2005, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *e)* del medesimo articolo 1, comma 796, ed in via ulteriore rispetto all'incremento nella misura massima dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, destinano al settore sanitario in modo specifico, anche in via alternativa, quote di manovre fiscali già adottate o quote di tributi erariali attribuiti alle regioni stesse ovvero, nei limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità ad essa, misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio, in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori rispetto a quelle derivanti dal predetto incremento nella misura massima.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2006 e per i periodi seguenti fino all'anno 2010, per le regioni che, con delibera della Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione entro il 27 marzo 2007, approvano l'Accordo stipulato con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'addizionale all'IRPEF e le maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP si applicano nella misura prevista al comma 174, ultimo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004. Tali incrementi non si applicano nelle regioni nelle quali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sia scattato formalmente, in modo automatico, l'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e, a seguito del raggiungimento dell'accordo con il Governo, di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234, tale innalzamento non sia stato applicato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, sesto, settimo ed ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario. Nell'ambito dei predetti piani di rientro sono disciplinate le modalità di monitoraggio e di riscontro dell'estinzione dei debiti. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TURCO, *Ministro della salute*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

07G0039

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2007, n. **24.**

Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004, che ha delegato all'articolo 1, commi 1 e 3, il Governo a recepire la citata direttiva 2003/110/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce le misure di assistenza tra autorità competenti nell'ambito dell'espulsione per via aerea, con o senza scorta, negli aeroporti di transito degli Stati membri, secondo le disposizioni contenute nella direttiva 2003/110/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003.

2. Il presente decreto lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali, nonché dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) «cittadino di un Paese terzo»: ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica di Islanda o del Regno di Norvegia;

b) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un cittadino di un Paese terzo e che richiede il transito nell'aeroporto di un'altro Stato membro;

c) «Stato membro richiesto»: lo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito;

d) «componenti della scorta»: ogni persona dello Stato membro richiedente che è incaricata di accompagnare il cittadino di un Paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti;

e) «transito per via aerea»: il passaggio, attraverso la zona di un aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un Paese terzo ed eventualmente dei componenti della scorta ai fini dell'espulsione per via aerea.

Art. 3.

Autorità centrale

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere, di seguito denominata: «Direzione centrale», è competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito per via aerea.

Art. 4.

Richiesta di transito per via aerea

1. Al fine dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione di un cittadino di un Paese terzo, qualora non sia ragionevolmente possibile fare ricorso ad un volo diretto verso il Paese di destinazione, la direzione centrale presenta all'Autorità centrale individuata dallo Stato membro richiesto la richiesta di transito per via aerea, contenente i dati indicati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento della mancanza di impedimenti all'eventuale transito attraverso altri Stati ovvero alla riammissione da parte dello Stato di destinazione. La richiesta di transito per via aerea non è, in linea di massima, presentata se l'attuazione della misura di espulsione rende necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto.

2. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, la richiesta di transito per via aerea presentata dall'Autorità centrale individuata dallo Stato membro richiedente alla Direzione centrale può essere rifiutata se:

a) il cittadino di un Paese terzo risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché destinatario di provvedimenti restrittivi della libertà personale, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione;

b) sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente;

c) il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale;

d) l'assistenza non può essere fornita al momento della richiesta;

e) il cittadino di un Paese terzo è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera *d)*, la Direzione centrale comunica, quanto prima, allo Stato membro richiedente una diversa data, quanto più vicina possibile a quella richiesta, per l'effettuazione del transito, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni per l'autorizzazione al transito.

4. L'autorizzazione al transito per via aerea già rilasciata può essere ritirata se, successivamente al rilascio, diventano noti ovvero si verificano fatti che, ai sensi del comma 2, ne avrebbero giustificato il rifiuto.

5. La Direzione centrale comunica per iscritto, immediatamente, alla competente autorità dello Stato richiedente l'eventuale rifiuto o ritiro dell'autorizzazione al transito, ovvero l'impossibilità per qualsiasi altro motivo di procedere al transito, motivando la propria decisione.

6. Il transito per via aerea non è richiesto né è autorizzato se il cittadino di un Paese terzo corre il rischio di subire, nel Paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani umilianti, torture o la pena di morte ovvero rischia la vita o la libertà a causa della sua razza, religione, nazionalità, del suo orientamento sessuale, delle sue convinzioni politiche o della sua appartenenza ad un genere o ad un determinato gruppo sociale.

Art. 5.

Modalità di presentazione della richiesta di transito per via aerea

1. La richiesta di transito per via aerea è presentata per iscritto alla Direzione centrale, non oltre due giorni prima del transito e contiene i dati indicati nell'allegato A. In casi di particolare urgenza, debitamente motivati, tale termine può essere più breve.

2. La Direzione centrale comunica per iscritto allo Stato richiedente l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza entro due giorni dalla ricezione della richiesta ovvero nel termine più breve di cui al comma 1. Il termine per la comunicazione della decisione può essere motivatamente prorogato fino ad un massimo di quarantotto ore.

3. In mancanza di comunicazione della decisione ovvero della proroga entro la data richiesta, le operazioni di transito sono avviate, trascorso il termine di cui al comma 2, previa comunicazione da parte dello Stato richiedente. Le disposizioni del presente comma sono derogabili sulla base di accordi o intese bilaterali o multilaterali.

4. La richiesta di transito per via aerea deve prevedere, in linea di massima, la dotazione della scorta, salvo comprovati motivi segnalati dallo Stato richiedente.

Art. 6.

Misure di assistenza

1. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, adotta ogni disposizione idonea ad assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel più breve tempo possibile e, comunque, entro ventiquattro ore, avvalendosi di appositi punti di contatto presso gli aeroporti.

2. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente e nel rispetto delle norme

internazionali, previe consultazioni reciproche con l'Autorità centrale richiedente, stabilisce e fornisce tutte le misure di sostegno necessarie dall'atterraggio fino alla partenza del cittadino di un Paese terzo e in particolare:

a) l'attesa del cittadino di un Paese terzo all'aeromobile e l'accompagnamento nella zona aeroportuale di transito, fino al volo di connessione;

b) il vitto per il cittadino di un Paese terzo e, eventualmente, per i componenti della scorta;

c) la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei documenti di viaggio, specie in caso di espulsione senza scorta;

d) nei casi di transito senza scorta, la comunicazione all'Autorità richiedente del luogo e dell'ora di partenza del cittadino di un Paese terzo dal territorio dello Stato;

e) la comunicazione all'Autorità richiedente di eventuali incidenti gravi verificatisi durante il transito.

3. In ogni caso, sono garantite al cittadino di un Paese terzo ed ai componenti della scorta le cure urgenti o, comunque, essenziali.

4. Qualora le modalità del transito lo richiedano, e per il tempo strettamente necessario, il cittadino di un Paese terzo è collocato, in attesa della partenza, nei locali adibiti ad ufficio di pubblica sicurezza o, ove consentito, negli appositi spazi della zona sterile aeroportuale.

5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, qualora non sia possibile portare a termine le operazioni di transito nel termine di cui al comma 1, la Direzione centrale, previe richiesta e consultazione con l'autorità richiedente, assume tutte le misure necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito che devono, in ogni caso, concludersi entro le successive quarantotto ore.

6. Le spese per le prestazioni di cui ai commi 2, lettera *b)*, e 3, nonché ogni altra spesa eventualmente conseguente alle misure di sostegno fornite e adeguatamente documentate, sono a carico dello Stato richiedente.

Art. 7.

Obbligo di riammissione

1. Il cittadino di un Paese terzo, per il quale la Direzione centrale ha presentato richiesta di transito per via aerea, è riammesso sul territorio nazionale qualora:

a) l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata;

b) il cittadino di un Paese terzo sia uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito;

c) l'espulsione del cittadino di un Paese terzo in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti;

d) non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza del cittadino di un Paese terzo per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione.

2. Qualora non sia stato possibile effettuare il transito di un cittadino di un Paese terzo nel territorio nazionale, la Direzione centrale presta l'assistenza necessaria per la riammissione dello stesso nel territorio dello Stato richiedente. Le spese del viaggio di ritorno sono a carico dello Stato richiedente.

Art. 8.

Obblighi e poteri della scorta

1. Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti della scorta che accompagna il cittadino di un Paese terzo non portano armi e indossano abiti civili. Essi sono tenuti ad esibire l'autorizzazione al transito rilasciata dalla Direzione centrale ovvero, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, la comunicazione del transito.

2. Nell'esecuzione delle operazioni di transito i poteri dei componenti della scorta sono limitati all'autodifesa, salva la necessità di adottare misure ragionevoli e proporzionate per impedire che il cittadino di un Paese terzo fugga, provochi lesioni a se stesso o a terzi ovvero arrechi danni a beni, nel rispetto della legislazione dello Stato membro richiesto, e sempre che a tale necessità non possano provvedere i competenti funzionari nazionali o che prestano le misure di assistenza.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

AMATO, *Ministro dell'interno*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Allegato A (previsto dagli articoli 4 e 5)

1. Richiesta di transito ai fini dell'espulsione per via aerea

(Servizio richiedente)	Luogo/data: ____________
Autorità: ____________	Telefono/fax/posta elettronica: ____________
Indirizzo: ____________ ____________	Nome della persona competente: ____________
	Firma: ____________

(Servizio interpellato)
Autorità: ____________
Indirizzo: ____________ ____________

Informazioni generali sul cittadino di un paese terzo cui si riferisce la richiesta di transito

N. progr.	Cognome	Nome	m/f	Data di nascita	Luogo di nascita	Cittadinanza	Num./tipo/data di scadenza del documento di viaggio	Numero del visto rilasciato da un paese terzo (ove richiesto)
1								
2								

Dati relativi al volo

N. di volo	Luogo di partenza	Data di partenza	Ora di partenza	Luogo di destinazione	Data di arrivo	Ora di arrivo

Informazioni specifiche

Il cittadino di un paese terzo oggetto della misura di espulsione è accompagnato da una scorta?	sì	no	Nomi:	__________ __________ __________
È raccomandata la presenza di una scorta di polizia in aeroporto?	sì	no		
E' necessaria l'assistenza medica?	sì	no	Se sì, di che tipo:	__________ __________ __________

Malattie contagiose identificabili? [*]	sì no	Se sì, quali?: ______ ______ ______
Precedenti tentativi di espulsione falliti?	sì no	Se sì, motivi: ______ ______ ______

Altre osservazioni

______

______

Avviso: Al momento della domanda non si è a conoscenza di motivi di rifiuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della direttiva (CE) n. 2003/110/CE.

Decisione del servizio interpellato

Il transito è autorizzato

Il transito non è autorizzato

Motivazione: ______

______

______

(nome/firma/data)

[*] Informazione fornita conformemente alla normativa nazionale o internazionale in vigore

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La direttiva n. 2003/110/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 6 dicembre 2003, n. L 321.

Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 e l'allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, S.O.

«Art. 1. *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. *(Omissis).*

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».

«ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.

2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto».

Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

La legge 23 agosto 1988, n. 400, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

Note all'art. 1:

Per la direttiva 2003/110/CE, vedi note alle premesse.

La legge 24 luglio 1954, n. 722, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1954, n. 196.

Note all'art. 4:

Si riporta il testo degli articoli 380, commi 1 e 2 e 444 del codice di procedura penale, così recita:

«Art. 380. *(Arresto obbligatorio in flagranza)*. — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. *(Omissis).*

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.».

«Art. 444. *(Applicazione della pena su richiesta)*. — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*quater*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater.1*, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice venale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti . Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

La legge 22 aprile 2005, n. 69, recante: «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2005, n. 98.

07G0037

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2006.

Nomina del dott. Luigi De Sena a commissario straordinario per il completamento dell'immobile sito in località Casalotto, Santa Caterina di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, così come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Vista la nota 25573 del 9 giugno 2006 con la quale la Prefettura di Reggio Calabria ha rappresentato la straordinaria urgenza di risolvere le problematiche relative ai lavori di completamento dell'immobile sito in località Casalotto, Santa Caterina di Reggio Calabria, destinato a reparti della Polizia di Stato, rappresentando gli aspetti di preminente interesse pubblico-sociale riferiti a delicati profili di ordine pubblico;

Vista la nota n. 5496 in data 14 aprile 2006 con la quale la Stazione appaltante, Servizio integrato infrastrutture e trasporti per la Sicilia e la Calabria - Settore infrastrutture, ha redatto una relazione tecnico-economica evidenziando le gravi difficoltà ed il contenzioso insorti nel corso dei lavori in questione attualmente ancora sospesi, a far tempo dal 1998;

Ravvisata la necessità di assicurare, la ripresa dell'esecuzione dei suddetti lavori per i rappresentati connessi problemi sociali, e per garantire alle Forze di polizia di poter usufruire di strutture idonee a garantire efficaci livelli di operatività ed anche in considerazione dei non secondari problemi di mantenimento del bene, in parte rilevante già costruito;

Ritenuto di nominare un commissario straordinario che assicuri in tempi brevi la ripresa dei lavori della suddetta opera, nomina anche richiesta dalla Stazione appaltante, quale rimedio più celere per la soluzione delle complesse problematiche tecnico-amministrative insorte che, di fatto, non consentono di portare a compimento l'opera medesima;

Considerati l'alto livello di rappresentatività sul territorio del dott. Luigi De Sena, Prefetto di Reggio Calabria, nonché la professionalità e l'esperienza maturate nel settore degli interventi pubblici del territorio;

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1997 con il quale sono stati stabiliti i criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari straordinari nominati ai sensi del citato art. 13 del decreto-legge n. 67/1997, al quale occorre far riferimento nel caso di specie;

Considerato che, al suddetto commissario, possono attribuirsi i poteri previsti dall'art. 13, comma 4-*quater*, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui alle premesse, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 13 decreto-legge decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, i lavori di completamento dell'immobile sito in località Casalotto, Santa Caterina di Reggio Calabria, destinato a reparti della Polizia di Stato, sono individuati quale intervento di rilevante interesse nazionale.

2. Il dott. Luigi De Sena, Prefetto di Reggio Calabria, è nominato commissario straordinario per il completamento dei lavori di cui al comma 1, di rilevante interesse nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 1 sono attribuite, ai termini del comma 4-*quater* del citato art. 13, le funzioni di Stazione appaltante ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

L'incarico commissariale si intende espletato con la ripresa dei lavori e, pertanto, per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 1, si provvederà secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro delle infrastratture
DI PIETRO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 349

07A02364

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2006.

Nomina del dott. ing. Giovanni Grimaldi a commissario straordinario per il completamento dell'immobile della casa di reclusione di Arghillà.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, così come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Considerato che il Ministro della giustizia ha rappresentato la straordinaria urgenza di risolvere le problematiche relative ai lavori di completamento della casa di reclusione di Arghillà (Reggio Calabria), rappresentando gli aspetti di preminente interesse pubblico-sociale riferiti a delicati profili di ordine pubblico, anche in relazione ai gravi problemi di sovraffollamento dell'attuale carcere di Reggio Calabria;

Vista la nota n. 14292 del 25 novembre 2005, con la quale la Stazione appaltante, Servizio integrato infrastrutture e trasporti per la Sicilia e la Calabria - Settore infrastrutture, ha redatto una relazione tecnico-economica evidenziato le gravi difficoltà ed il contenzioso insorti nel corso dei lavori in questione attualmente ancora sospesi, a far tempo dal 28 febbraio 2002;

Ravvisata la necessità di assicurare, la ripresa dell'esecuzione dei suddetti lavori per i rappresentati connessi problemi sociali, ed anche in considerazione dei non secondari problemi di mantenimento del bene, in parte rilevante già costruito;

Ritenuto di nominare un commissario straordinario che assicuri in tempi brevi la ripresa dei lavori della suddetta opera, nomina anche richiesta dalla Stazione appaltante, quale rimedio più celere per la soluzione delle complesse problematiche tecnico-amministrative insorte che, di fatto, non consentono di portare a compimento l'opera medesima;

Considerata la professionalità e l'esperienza maturate nel settore delle opere pubbliche dal dott. ing. Giovanni Grimaldi dirigente di prima fascia del Ministero delle infrastrutture;

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1997 con il quale sono stati stabiliti i criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari straordinari nominati ai sensi del citato art. 13 del decreto-legge n. 67/1997, al quale occorre far riferimento nel caso di specie;

Considerato che, al suddetto commissario, possono attribuirsi i poteri previsti dall'art. 13, comma 4-*quater*, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui alle premesse, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, i lavori di completamento della Casa di reclusione di Arghillà (Reggio Calabria) sono individuati quale intervento di rilevante interesse nazionale.

2. Il dott. ing. Giovanni Grimaldi, è nominato commissario straordinario per il completamento dei lavori di cui la comma 1, di rilevante interesse nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 1 sono attribuite, ai termini del comma 4-*quater* del citato art. 13, le funzioni di Stazione appaltante ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

L'incarico commissariale si intende espletato con la ripresa dei lavori e, pertanto, per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 1, si provvederà secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro delle infrastratture
DI PIETRO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 350

07A02365

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2007.

Ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenza delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300 concernente «Regolamento recante la rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316 recante «Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ed, in particolare, l'art. 1, comma 3;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si proceda all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 25-*ter*, del citato decreto-legge n. 181/2006, come modificato dalla legge di conversione del 17 luglio 2006, n. 233, che prevede che gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, corredati della relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario e che, decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati;

Considerato che, con nota del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali in data 13 dicembre 2006, prot. DRP/I/XV-D32/06, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la ricognizione delle strutture e funzioni dei Ministeri del commercio internazionale e dello sviluppo economico è stato trasmesso alle Camere, per i prescritti pareri;

Visti i pareri resi dalle Commissioni I e V della Camera dei deputati, rispettivamente il 19 e 21 dicembre 2006, e dalla Commissione X del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 2006;

Sentiti i Ministri del commercio internazionale e dello sviluppo economico;

D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Funzioni trasferite

1. Sono trasferiti al Ministero del commercio internazionale le funzioni ed i compiti già attribuiti al Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 4 e art. 8, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, fatte salve le innovazioni apportate da norme successive, con particolare riferimento al testo vigente dell'art. 28, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione
del Ministro del commercio internazionale

1. Sono uffici di diretta collaborazione del Ministro la Segreteria del Ministro, l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, l'Ufficio stampa, il Servizio di controllo interno, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale, da emanarsi ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione, relativamente agli uffici di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455 recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive.

3. Fermo il contingente del personale delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato del Ministero del commercio internazionale, come previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316:

a) il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello destinato al Servizio di controllo interno nel massimo di sette unità, è stabilito complessivamente in sessantatre unità;

b) entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro assenso, ovvero, nel limite del predetto contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, nelle posizioni giuridicamente previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;

c) nell'ambito del contingente di sessantatre unità stabilito alla lettera *a)*, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quattro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministro può avvalersi di un Consigliere diplomatico per lo svolgimento delle funzioni inerenti i rapporti internazionali e diplomatici, in base all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 455/2000;

d) le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato, dal capo dell'Ufficio stampa si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui alla lettera *a)*;

e) per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al 25 per cento del contingente complessivo.

4. Il contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico, disciplinati ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 455/2000 e successive modificazioni, è conseguentemente ridotto di sessantatre unità, fatte salve le ulteriori variazioni di tale contingente, da definire in separato provvedimento, derivanti dal trasferimento, ai sensi del decreto-legge n. 181/2006, dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico, delle competenze e delle connesse risorse finanziarie in materia di politiche di sviluppo e coesione.

Art. 3.

Strutture trasferite

1. Sono trasferiti al Ministero del commercio internazionale gli Uffici dirigenziali generali di seguito elencati:

a) Direzione generale per la politica commerciale di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001;

b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001;

c) Direzione generale per la promozione degli scambi di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.

2. Sono altresì trasferiti al Ministero del commercio internazionale gli Uffici dirigenziali di livello non generale, pari a complessivi diciannove uffici, esistenti presso le medesime Direzioni generali e di cui le stesse si avvalgono ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.

3. Al 1° gennaio 2007, ove non ancora emanato il regolamento di organizzazione del Ministero del commercio internazionale, il Ministro del commercio internazionale individua, tra gli Uffici dirigenziali generali di cui al comma 1, la Direzione generale alla quale affidare, in via provvisoria, le funzioni in materia di gestione delle risorse umane e strumentali dello stesso Ministero. Sino a tale data, le predette funzioni sono esercitate avvalendosi della Direzione generale per i servizi interni del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*, e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.

Art. 4.

Personale

1. Il personale anche di qualifica dirigenziale già appartenente ai ruoli del Ministero delle attività produttive ed in servizio presso gli Uffici dirigenziali generali di cui all'art. 3, commi 1 e 2, gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale e la Direzione generale dei servizi interni, limitatamente in quest'ultimo caso al personale in servizio presso la sede del soppresso Ministero del commercio con l'estero, è trasferito, nei limiti del contingente numerico di cui all'allegata tabella 1, negli istituendi ruoli del personale del Ministero del commercio internazionale, conservando lo stato giuridico ed economico

in godimento. La decorrenza del trasferimento non può essere comunque anteriore alla cessazione del periodo di avvalimento di cui all'art. 3, comma 3.

2. È trasferita al Ministero del commercio internazionale, nelle more dell'emanazione del regolamento di organizzazione in cui sarà individuata l'articolazione definitiva della relativa dotazione organica, la dotazione organica di cui all'allegata tabella 2; è corrispondentemente ridotta in pari misura la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, per la parte individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2005.

Art. 5.

Risorse finanziarie

1. I rapporti pendenti già facenti capo al soppresso Ministero delle attività produttive proseguono rispettivamente con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del commercio internazionale tenendo conto delle funzioni e delle strutture trasferite di cui agli articoli 1 e 3.

2. Sono trasferite al Ministero del commercio internazionale tutte le somme ancora disponibili relativamente alle Unità previsionali di base del centro di responsabilità internazionalizzazione dello stato di previsione della spesa già del Ministero delle attività produttive, nonché quota parte delle somme disponibili per capitolo 2280 del centro di responsabilità «Imprese» del medesimo stato di previsione e quota parte delle disponibilità relative al centro di responsabilità «Gabinetto». Al trasferimento di quota parte delle risorse assegnate alla Direzione generale dei servizi interni si provvederà a decorrere dalla cessazione del periodo di avvalimento di cui all'art. 3, comma 3, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Beni mobili e immobili

1. Dalla data del presente decreto il Ministero del commercio internazionale è detentore dell'immobile, con le relative dotazioni di beni mobili e strumentali, sede delle Direzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, nello stato di fatto e di diritto risultante dai documenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994) e con vincolo di destinazione all'uso attuale.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Caserta, 12 gennaio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 92

TABELLA 1

CONTINGENTE DI PERSONALE
DEL MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

	Personale in servizio presso le strutture trasferite
Dirigenti I fascia	3 (1)
Dirigenti II fascia	28 (2)
C3	39
C2	36
C1	48
B3	100
B2	104
B1	38
A1	2
Totali . . .	398

(1) Di cui nessun incarico conferito ai sensi dei commi 5-*bis* e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001.

(2) Di cui nessun incarico conferito ai sensi del comma 5-*bis* dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001 e due incarichi conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19.

TABELLA 2

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
DEL MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

	Posti organico
Dirigenti I fascia	4
Dirigenti II fascia	33
C3	50
C2	45
C1	69
B3	140
B2	110
B1	49
A1	16
Totali . . .	516

07A02408

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 2007.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3571).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, e n. 3569 dell'8 marzo 2007, art. 11, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del sopra citato decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, che consente al Commissario delegato di avvalersi di tre sub-commissari, dei quali uno con funzioni vicarie, uno dotato di comprovata e specificata esperienza nel settore della raccolta differenziata, individuato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed uno a cui delegare ulteriori e specifici compiti nell'ambito di determinati settori di intervento;

Vista la nota dell'8 febbraio 2007 del Gen. Carlo Alfiero con cui il medesimo rassegna le dimissioni dall'incarico di sub-Commissario con funzioni vicarie del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Ritenuto di avere individuato le professionalità idonee a ricoprire gli incarichi di sub-Commissari del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in occasione della riunione del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2007 in ordine alla nomina del sub-Commissario per la raccolta differenziata;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I commi 2 e 3 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3546 del 12 ottobre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

2. La dott.ssa Marta Di Gennaro, direttore generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge le funzioni di sub-Commissario con funzioni vicarie del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania.

3. Il dott. Alberto Pierobon svolge le funzioni di sub-Commissario con particolare riferimento al settore della raccolta differenziata.

4. L'arch. Claudio De Biasio svolge le funzioni di sub-Commissario con riferimento alle attività di carattere tecnico-operative ed impiantistiche.

5. Il compenso da corrispondere al sub-Commissario di cui al comma 2, è determinato con successivo provvedimento del Commissario delegato.

6. Al sub-Commissario di cui al comma 3, è riconosciuto il rimborso per le spese di missione.

7. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità del Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

07A02501

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

DECRETO 23 febbraio 2007.

Riconoscimento, al sig. Monticone Paolo, del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione in Italia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2003, registro n. 2, foglio n. 6;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio on.le Giovanna Melandri le funzioni in materia di politiche giovanili e attività sportive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2006, concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, al dott. Roberto Giovanni Marino, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Capo della struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Monticone Paolo nato a Biella il 26 giugno 1976 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci conseguito in Belgio in data 31 marzo 2006, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci, con particolare riferimento alla regione Piemonte;

Udito il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del 31 luglio 2006 che ha valutato il contenuto e la durata della formazione del sig. Monticone Paolo ed ha rilevato che trattasi di un titolo di massimo grado e che pertanto possa essere riconosciuto direttamente, previa acquisizione del parere positivo del Collegio nazionale dei maestri di sci italiani e della Federazione italiana sporti invernali;

Considerato che il Collegio nazionale dei maestri di sci e la Federazione italiana sport invernali hanno confermato, rispettivamente in data 23 ottobre 2006 e 15 febbraio 2007, il parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci del sig. Monticone Paolo, con invito a verificare l'autenticità del titolo e dei documenti relativi all'iter formativo per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Belgio;

Vista la nota del 22 gennaio 2007 prot. n. 132 con la quale l'Ambasciata d'Italia in Belgio ha trasmesso la risposta documentata del sig. Hamaite, direttore generale del Ministero della comunità francese dell'amministrazione generale per l'aiuto alla gioventù, della salute e dello sport che conferma che il sig. Monticone Paolo è titolare del brevetto di maestro di sci alpino (livello 3) omologato dalla direzione generale sotto il n. 3560;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci conseguito in Belgio dal sig. Monticone Paolo in data 31 marzo 2006 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Monticone Paolo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione Piemonte.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2007

Il capo dipartimento: MARINO

07A02227

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Piccoli Minuzzi Valdir, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato d.lgs. n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Piccoli Minuzzi Valdir nato il 3 ottobre 1958 a Jaguari (Brasile), cittadino italo-brasiliano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Advogado» conseguito in Brasile, come attestato dall'«Ordem do Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Rio Grande do Sul» - cui il richiedente è iscritto dal 4 novembre 2002, per l'accesso all'albo degli «avvocati» ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico «Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais» presso l'«Universidade Federal de Santa Maria» (Brasile) l'11 dicembre 1997;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 novembre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 17 novembre 2006;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Piccoli Minuzzi Valdir nato il 3 ottobre 1958 a Jaguari (Brasile), cittadino italo-brasiliano, è riconosciuto il titolo professionale di «Advogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) diritto del lavoro;

8) diritto commerciale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie indicate nel comma 2.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A02363

DECRETO 7 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Piccoli Minuzzi Valdir, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione B - e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Piccoli Minuzzi Valdir nato il 3 ottobre 1958 a Jaguari (Brasile), cittadino italo-brasiliano, diretta a ottenere, ai sensi ell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Engenheiro Florestal» conseguito in Brasile presso l'«Universidad Federal de Santa Maria» (Brasile) in data 8 luglio 1982 e rilasciato il 17 luglio 1982, per l'accesso all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali» sezione B ed esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che da dichiarazione di valore del Consolato Generale d'Italia a Porto Alegre (Brasile) datata 18 luglio 2006 risulta che il titolo accademico di cui è in possesso il sig. Piccoli Minuzzi è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione;

Considerato che il richiedente è iscritto presso il «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia» dal 9 dicembre 1983;

Ritenuto che il sig. Piccoli Minuzzi abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «dottore agronomo e dottore forestale» e l'iscrizione all'albo nella sezione B, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle seduta del 14 dicembre 2006 e del 25 gennaio 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 24 gennaio 2007;

Decreta:

Al sig. Piccoli Minuzzi Valdir nato il 3 ottobre 1958 a Jaguari (Brasile), cittadino italo-brasiliano, è riconosciuto il titolo professionale di «Engenheiro Florestal» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali» sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 7 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

07A02367

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 2007.

Riduzione, per l'anno 2007, delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Visto l'allegato I annesso al predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, che fissa, tra l'altro, le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, correlando il sistema di tassazione al sistema tariffario articolato per tipologie di usi civili di cui al provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999;

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, procede nel limite degli importi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ad interventi di riduzione dell'accisa sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 14, comma 2, della predetta legge n. 448 del 2001 che, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, dispone che, a decorrere dal 2005, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 25 marzo 2002, 13 gennaio 2003, 12 febbraio 2004 e 22 marzo 2006, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2002, n. 22 del 28 gennaio 2003, n. 46 del 25 febbraio 2004 e n. 107 del 10 maggio 2006 con i quali, in attuazione del citato art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono state rispettivamente fissate per l'anno 2002, per l'anno 2003, per l'anno 2004 e per l'anno 2006 le aliquote di accisa sul gas metano per usi civili da applicare nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Vista la tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, per le finalità di cui all'art. 14, comma 1, della predetta legge n. 448 del 2001 autorizza lo stanziamento di euro 97.230.000 per l'anno 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto, in prospettiva del valore che assumeranno le aliquote di accisa a partire dal 1° gennaio 2008 ai sensi del nuovo sistema di tassazione del gas naturale contenuto nel provvedimento che recepisce la direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario della tassazione dei prodotti energetici ed in particolare del gas naturale, di procedere, nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, alla riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano impiegato per usi civili;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono determinate nelle seguenti misure:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: € 38,65 per mille metri cubi;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: € 46,30 per mille metri cubi;

c) per altri usi civili: € 173,20 per mille metri cubi.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2007

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 336

07A02552

DECRETO 6 marzo 2007.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati. Variazione di denominazione di due marche di sigaretti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Visto il decreto direttoriale 27 settembre 2006 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste presentate dalle Società, Philip Morris Italia S.r.l., International Tobacco Agency S.r.l., Maga Team S.r.l., Manifatture Sigaro Toscano S.r.l., Imperial Tobacco Italy S.r.l., Cigars & Tobacco Italy S.r.l., intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella A, allegata al decreto direttoriale 27 settembre 2006, alla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta della Società Manifatture Sigaro Toscano S.r.l., al cambio di denominazione di due marche di sigaretti;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella A, allegata al decreto direttoriale 27 settembre 2006, dalla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e dalla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE

(TABELLA A)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Conf.	Euro Confezione
DAVIDOFF RICH BLUE	0,7	8,0	8,0	205,00	20	4,10
MARYLAND MENTHOL	0,5	6,0	7,0	170,00	20	3,40
MURATTI&CO BLU 100's	0,7	8,0	9,0	170,00	20	3,40
MURATTI&CO RED 100's	0,8	10,0	10,0	170,00	20	3,40
WEST ICE	0,6	7,0	7,0	170,00	20	3,40

SIGARI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Confezione	Euro Confezione
DAVIDOFF MB SHORT ROBUSTO	2.200,00	4	44,00
DAVIDOFF MB SHORT ROBUSTO	2.200,00	20	220,00
DAVIDOFF PRIMEROS	700,00	6	21,00
LA PAZ WILDE CIGARROS 20	104,00	20	10,40
TOSCANELLO AROMA GRAPPA RISERVA 2007	160,00	5	4,00
TOSCANO GARIBALDI EDIZIONE BICENTENARIO	200,00	15	15,00
ZINO CLASSIC N° 1 TUBOS	1.300,00	3	19,50
ZINO CLASSIC N° 1 TUBOS	1.300,00	10	65,00
ZINO CLASSIC N° 3	1.000,00	5	25,00
ZINO CLASSIC N° 3	1.000,00	10	50,00
ZINO CLASSIC N° 4	740,00	5	18,50
ZINO CLASSIC N° 4	740,00	10	37,00
ZINO CLASSIC N° 5	940,00	5	23,50
ZINO CLASSIC N° 5	940,00	10	47,00
ZINO CLASSIC N° 6 TUBOS	1.360,00	3	20,40
ZINO CLASSIC N° 6 TUBOS	1.360,00	10	68,00
ZINO CLASSIC N° 7 TUBOS	1.000,00	4	20,00

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Confezione	Euro Confezione
ZINO CLASSIC N° 7 TUBOS	1.000,00	10	50,00
ZINO CLASSIC N° 8 TUBOS	1.760,00	3	26,40
ZINO CLASSIC N° 8 TUBOS	1.760,00	10	88,00
ZINO CLASSIC N° DOUBLE CORONA	1.900,00	10	95,00
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES PUDGE	1.500,00	3	22,50
ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES PUDGE	1.500,00	12	90,00

SIGARI ALTRI	Euro Kg. conv.le	Confezione	Euro Confezione
WILLEM II PRIMO INTERMEZZO	88,00	5	2,20

TRINCIATI

(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE	Euro Kg. conv.le	Confezione Gr.	Euro Confezione
AMIRAL 40	85,00	40	3,40
PUEBLO 100	100,00	100	10,00

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Euro Kg. conv.le	Confezione Gr.	Euro Confezione
BENTLEY EXCELLENCE ORANGE ORIENTAL TYPE	300,00	50	15,00
BENTLEY EXCELLENCE THE CLASSIC ONE	300,00	50	15,00
BENTLEY EXCELLENCE VIRGINIA HONEYDEW	310,00	50	15,50
PETERSON IRISH FLAKE	340,00	50	17,00
RATTRAY'S BAGPIPER'S DREAM	245,00	100	24,50
SAMUEL GAWITH 1792 FLAKE	350,00	50	17,50
SAMUEL GAWITH BEST BROWN FLAKE	350,00	50	17,50
SAMUEL GAWITH CHOCOLATE FLAKE	350,00	50	17,50
SAMUEL GAWITH NAVY FLAKE	350,00	50	17,50
SAMUEL GAWITH SAM'S FLAKE	350,00	50	17,50
SAMUEL GAWITH SKIFF MIXTURE	340,00	50	17,00
SAMUEL GAWITH WESTMORLAND MIXTURE	340,00	50	17,00

Art. 2.

La denominazione delle seguenti marche di sigaretti altri è variata come segue con decorrenza 1° aprile 2007:

da: Cafè Creme Oriental Aroma; a: Cafè Creme Arome;

da: Cafè Creme Filter; a: Cafè Creme Filter Arome.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 338

07A02553

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 gennaio 2007.

Attuazione della direttiva 2005/86/CE della Commissione, che modifica la direttiva 2002/32/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2005/86/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda il canfene clorurato;

Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni della suindicata direttiva 2005/86/CE;

Vista la legge n. 11 del 4 febbraio 2005, art. 13, comma 1, che recita «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche comunitarie».

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 è modificato sostituendo la linea 19, Canfene clorurato (toxafene), secondo quanto previsto dall'allegato 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 180

ALLEGATO 1

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«19. Canfene clorurato (toxafene) — somma di congeneri indicatori CHB 26, 50 e 62 (*)	— Pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce	0,02
	— Olio di pesce (**)	0,2
	— Mangimi per pesci (**)	0,05

(*) Sistema di numerazione secondo Parlar, con il prefisso "CHB" o "Parlar #"
— CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octoclorobornano
— CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nonaclorobornano
— CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornano.

(**) I tenori saranno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i contenuti massimi.»

07A02368

DECRETO 10 gennaio 2007.

Attuazione della direttiva 2005/87/CE della Commissione, che modifica la direttiva 2002/32/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Visto il decreto del Ministero della salute del 3 ottobre 2006 di attuazione della direttiva 2005/8/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/32/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2005/87/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda il piombo, il fluoro e il cadmio;

Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni della suindicata direttiva 2005/87/CE;

Vista la legge n. 11 del 4 febbraio 2005, art. 13, comma 1, che recita «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche comunitarie».

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 è modificato secondo quanto previsto dall'allegato 1.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 182

ALLEGATO I

1) La riga 2, piombo, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«2. Piombo (*)	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	10
	– foraggio verde (**)	30 (***)
	– fosfati e alghe marine calcaree	15
	– carbonato di calcio	20
	– lieviti	5
	Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:	100
	– ossido di zinco	400 (***)
	– ossido manganoso, carbonato di ferro, carbonato di rame	200 (***)
	Additivi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti, ad eccezione di:	30 (***)
	– clinoptilolite di origine vulcanica	60 (***)
	Premiscele	200 (***)
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	10
	– mangimi minerali	15
	Mangimi completi	5

(*) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del piombo, in cui l'estrazione è effettuata nell'acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.

(**) Il foraggio verde comprende prodotti destinati all'alimentazione degli animali, quali fieno, foraggio insilato, erba, ecc.

(***) I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.»

2) La riga 3, fluoro, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«3. Fluoro (*)	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	150
	– mangimi di origine animale, ad eccezione dei crostacei marini come il krill marino	500
	– crostacei marini come il krill marino	3 000
	– fosfati	2 000
	– carbonato di calcio	350
	– ossido di magnesio	600
	– alghe marine calcaree	1 000
	Vermiculite (E 561)	3 000 (**)
	Mangimi complementari	
	– contenenti ≤ 4 % fosforo	500
	– contenenti > 4 % fosforo	125 per 1 % fosforo
	Mangimi completi, ad eccezione di:	150
	– mangimi completi per bovini, ovini e caprini	
	– – durante l'allattamento	30
	– – altri	50
	– mangimi completi per suini	100
	– mangimi completi per pollame	350
	– mangimi completi per pulcini	250

(*) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del fluoro, in cui l'estrazione è effettuata nell'acido idroclorico 1 N per 20 minuti a temperatura ambiente. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.
(**) I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.»

3) La riga 6, cadmio, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«6. Cadmio (*)	Materie prime per mangimi di origine vegetale	1
	Materie prime per mangimi di origine animale	2
	Materie prime per mangimi di origine minerale	2
	– fosfati	10
	Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:	10
	– ossido di rame, ossido manganoso, ossido di zinco e solfato manganoso monoidrato	30 (**)
	Additivi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti	2
	Premiscele	15 (**)
	Mangimi minerali	
	– contenenti ≤ 7 % fosforo	5
	– contenenti ≥ 7 % fosforo	0,75 per 1 % fosforo, con un massimo di 7,5
	Alimenti composti per animali di compagnia	2
	Altri mangimi complementari	0,5
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini e mangimi per pesci, ad eccezione di:	1
	– mangimi completi per animali da compagnia	2
	– mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti e altri mangimi completi	0,5

(*) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del cadmio, in cui l'estrazione è effettuata nell'acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.
(**) I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.»

07A02369

DECRETO 1º febbraio 2007.

Recepimento della direttiva n. 2005/31/CE della Commissione del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva n. 84/500/CEE del Consiglio, per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica, destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, ed in particolare l'art. 3;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 aprile 1985 concernente la disciplina degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985;

Vista la direttiva n. 2005/31/CE della Commissione del 29 aprile 2005 che modifica la direttiva n. 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, ed in particolare l'art. 16;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta dell'11 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro della sanità 4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - 1. Gli oggetti di ceramica non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono essere accompagnati nelle varie fasi, della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, da una dichiarazione scritta in conformità all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Unione europea e deve contenere le informazioni riportate nell'allegato III del presente decreto.

3. Su richiesta dell'autorità competente il fabbricante o l'importatore deve fornire un'adeguata documentazione idonea a comprovare che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio di cui all'art. 3. Tale documentazione deve contenere i risultati delle analisi effettuate, le condizioni di prova, nonché il nome e l'indirizzo del laboratorio che ha effettuato le analisi.».

b) l'allegato II è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

c) dopo l'allegato II è aggiunto, quale allegato III, l'allegato 2 al presente decreto.

Art. 2.

1. La fabbricazione e l'importazione di oggetti di ceramica non conformi alle disposizioni del presente decreto è consentita fino al 19 maggio 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 243

ALLEGATO I
(art. 1, comma 1, lettera *b*)

ALLEGATO II
Metodi di analisi per la determinazione della cessione di piombo e di cadmio

1. Obiettivo e campo di applicazione.

Il metodo permette di determinare la migrazione specifica del piombo e/o del cadmio.

2. Principio.

La determinazione della migrazione specifica di piombo e/o di cadmio è effettuata attraverso un metodo di analisi strumentale che soddisfa i criteri di efficienza di cui al punto 4.

3. Reagenti.

Tutti i reagenti devono essere di qualità analitica, salvo indicazioni contrarie.

Per acqua s'intende sempre acqua distillata o acqua di qualità equivalente.

3.1. Acido acetico al 4 % (v/v), in soluzione acquosa.

Aggiungere 40 ml di acido acetico glaciale all'acqua e completare a 1000 ml.

3.2. Soluzioni madre.

Preparare soluzioni di verifica contenenti rispettivamente 1000 mg/l di piombo e almeno 500 mg/l di cadmio nella soluzione di acido acetico al 4 % di cui al punto 3.1.

4. Criteri di efficienza del metodo di analisi strumentale.

4.1. Il limite di rilevazione del piombo e del cadmio deve essere inferiore o pari a:

0,1 mg/l per il piombo;

0,01 mg/l per il cadmio.

Il limite di rilevazione è definito come la concentrazione dell'elemento nella soluzione di acido acetico al 4 % di cui al punto 3.1 che dia un segnale pari a 2 volte il rumore di fondo dell'apparecchio.

4.2. Il limite di quantificazione del piombo e del cadmio deve essere inferiore o pari a:

0,2 mg/l per il piombo;

0,02 mg/l per il cadmio.

4.3. Recupero. Il recupero di piombo e di cadmio aggiunto alla soluzione di acido acetico al 4 % di cui al punto 3.1 deve situarsi tra l'80 % e il 120 % della quantità addizionata.

4.4. Specificità. Il metodo di analisi strumentale utilizzato dev'essere esente da interferenze di matrici o di spettro.

5.1. Preparazione del campione.

Il campione dev'essere pulito e senza grasso o altre sostanze che possano influire sulla prova.

Lavare il campione in una soluzione contenente un detergente liquido di tipo domestico a una temperatura di circa 40 °C. Sciacquare il campione anzitutto in acqua corrente e successivamente in acqua distillata o di qualità equivalente. Esso sarà quindi sgocciolato e asciugato in modo da evitare di insudiciarlo. Dopo averla pulita, non maneggiare più la superficie da sottopone alla prova.

5.2. Determinazione del piombo e/o del cadmio.

Il campione così preparato è sottoposto alla prova alle condizioni previste nell'allegato I.

Prima di prelevare la soluzione di prova per determinare la concentrazione di piombo e/o di cadmio, il contenuto del campione è omogeneizzato per mezzo di un metodo appropriato che permetta di evitare tanto perdite di soluzione, quanto eventuali abrasioni sulla superficie dell'oggetto studiato.

Effettuare una prova in bianco sul reagente utilizzato per ogni serie di determinazione.

Effettuare le determinazioni di piombo e/o cadmio in condizioni adeguate.

ALLEGATO II
(art. 1, comma 1, lettera *c*)

ALLEGATO III
Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti informazioni:

1) identità e indirizzo dell'impresa che fabbrica l'oggetto di ceramica finito e dell'importatore che lo importa nella Unione europea;

2) identità dell'oggetto;

3) data della dichiarazione;

4) attestatazione che l'oggetto di ceramica soddisfa le pertinenti prescrizioni del presente decreto e del regolamento (CE) n. 1935/2004.

La dichiarazione scritta consentirà di identificare facilmente gli oggetti ai quali si riferisce e dovrà essere rinnovata ove modifiche significative nella produzione comportino variazioni nella cessione di piombo e di cadmio.

07A02554

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 gennaio 2007.

Concessione del trattamento di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli ex dipendenti delle società: Delimar s.c. a r.l., unità di Manfredonia; Natura Italia S.r.l., unità di Lucera; Sidera S.r.l., unità di Foggia; Agrigel S.p.a., unità di Foggia; Fildaunia S.p.a., unità di Foggia; Coats Italia S.p.a., unità di Ascoli Satriano e I.C.M. S.r.l., unità di Melfi. (Decreto n. 40163).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i quali è stata concordata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visti gli elenchi, vidimati dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla concessione e/o alla proroga del trattamento di mobilità;

Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate al trattamento è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per qualità precede; di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 9 ex dipendenti della società Delimar s.c.a.r.l. (Foggia), unità di Manfredonia (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 36956 del 26 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 5, foglio 337.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 148.004,28.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 10 ex dipendenti della società Natura Italia S.r.l. (Foggia), unità di Lucera (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 36957 del 26 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 5, foglio 332.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 147.210,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 17 ex dipendenti della società Sidera S.r.l. (Bari), unità di Foggia (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 7 del decreto n. 36957 del 26 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 5, foglio 332.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 235.603,68.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 36 ex dipendenti della Agrigel S.p.a. (Foggia), unità di Foggia (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 37400 del 23 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005, reg. 6, foglio 67.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 498.925,44

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 8 ex dipendenti della società Fildaunia S.p.a. (Foggia), unità di Foggia (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 36957 del 26 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 5, foglio 332.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 110.872,32.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Art. 6.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 3 settembre 2005 al 31 dicembre 2005, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa

Rinaldi, in favore di 1 ex dipendente della società Coats Italia S.p.a., unità di Ascoli Satriano (Foggia), che, per errore, non era stato inserito tra i destinatari del trattamento di mobilità autorizzato con l'art. 3 del decreto n. 36957 del 26 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 5, foglio 332.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 4.639,94.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 45 ex dipendenti della società Coats Italia S.p.a. (Foggia), unità di Ascoli Satriano (Foggia), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 36957 del 26 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 5, foglio 332.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 623.656,80.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

c) Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 28 febbraio 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 1 ex dipendente della società Coats Italia S.p.a. (Foggia), unità di Ascoli Satriano (Foggia), il cui nominativo è indicato nell'elenco allegato, già fruitore del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 36957 del 26 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 5, foglio 332.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 2.309,84.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 23 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 73 ex dipendenti della società I.C.M. S.r.l., unità di Melfi (Potenza), di cui all'elenco allegato, così suddivisi:

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per 17 unità;

dal 19 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 28 marzo 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 4 aprile 2006 al 31 dicembre 2006 per 2 unità;

dal 6 aprile 2006 al 31 dicembre 2006 per 14 unità;

dal 7 aprile 2006 al 31 dicembre 2006 per 3 unità;

dal 13 aprile 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dall'8 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 14 giugno 2006 al 31 dicembre 2006 per 2 unità;

dal 10 giugno 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 6 luglio 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 20 agosto 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 26 agosto 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 9 settembre 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 22 settembre 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 25 settembre 2006 al 31 dicembre 2006 per 6 unità;

dal 27 settembre 2006 al 31 dicembre 2006 per 8 unità;

dal 29 settembre 2006 al 31 dicembre 2006 per 2 unità;

dal 30 settembre 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 2 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 6 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 10 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 16 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 10 dicembre 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 17 dicembre 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 27 dicembre 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 748.662,57.

Art. 8.

La concessione del trattamento di mobilità, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 7, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo pari ad € 2.519.884,87 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 9.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 8 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 132

07A02425

DECRETO 28 febbraio 2007.

Riconoscimento della personalità giuridica del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la Formazione continua in Agricoltura, denominato «FOR.AGRI».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi 1 e 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'accordo interconfederale sottoscritto in data 14 dicembre 2006 tra le organizzazioni datoriali (Confagricoltura, Coldiretti, Cia) e quelle sindacali (CGIL, CISL, UIL, Confederdia) per la costituzione di un Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la Formazione continua in Agricoltura, ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388/2000 già citata e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'atto costitutivo del «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la Formazione continua in Agricoltura» (in seguito denominato «FONDO»), a rogito del notaio Massimo Maria Panvini Rosati di Roma, repertorio n. 51902, raccolta n. 16329 registrato a Roma il 20 dicembre 2006, e gli allegati allo stesso (statuto e regolamento) che ne formano parte integrale e sostanziale;

Vista l'istanza presentata dal Presidente del FONDO in data 21 dicembre 2006, con la quale si chiede il riconoscimento della personalità giuridica dello stesso, denominandolo con l'acronimo «FOR.AGRI»;

Verificata la conformità dei criteri di gestione del FONDO già citato alle finalità del comma 1, dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che i soggetti firmatari dell'accordo interconfederale nonché costitutori del FONDO, essendo, per la componente datoriale, espressione di un'organizzazione dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e per la componente sindacale, espressione di una organizzazione dei sindacati maggiormente rappresentativa dei lavoratori, sono in possesso di adeguate capacità organizzative e gestionali;

Decreta:

Art. 1.

All'Associazione «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la Formazione continua in Agricoltura» (FOR.AGRI) con sede in Roma, è riconosciuta la personalità giuridica.

Art. 2.

L'Associazione «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la Formazione continua in Agricoltura» (FOR.AGRI) è autorizzata, ai sensi del comma 2, dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n 388 e successive modificazioni ed integrazioni a finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti, come previsto dal comma 1, dell'art. 118 della citata legge n. 388/2000 e successive modificazioni.

Roma, 28 febbraio 2007

Il Ministro: DAMIANO

07A02428

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 gennaio 2007.

Recepimento della decisione della Commissione U.E. n. 2006/749/CE del 31 ottobre 2006, concernente le misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, per quanto riguarda l'Egitto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 2006/749/CE del 31 ottobre 2006 recante modifica della decisione n. 2004/4/CE del 22 dicembre 2003 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, per quanto riguarda l'Egitto;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 espresso nella seduta del 30 ottobre 2006;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 25 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Le patate da consumo di *Solanum tuberosum L.* originarie dell'Egitto possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana a condizione che siano rispettati i requisiti previsti nel presente decreto.

2. Le patate di cui al comma 1 provengono dalle «zone indenni da organismi nocivi», definite ai sensi dell'art. 2, a condizione che siano rispettate le misure di cui al successivo art. 3, applicabili ai tuberi coltivati in dette zone. A tali fini è verificato l'elenco delle «zone indenni da organismi nocivi» riconosciute, comprendente i dati di identificazione, comunicato dalla Commissione europea e relativo al riconoscimento da parte dell'Egitto di dette zone.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide per la campagna d'importazione 2006/2007. Dette misure, inoltre, cessano di essere applicate quando la Commissione U.E. notifica agli Stati membri che sono state confermate n. 6 intercettazioni del batterio *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in partite di patate introdotte nella Comunità, e che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d'identificazione delle «zone indenni da organismi nocivi» o le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto non sono stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione del batterio in questione nella Comunità.

Art. 2.

Definizioni delle zone di coltivazione delle patate egiziane

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «zona indenne da organismi nocivi» si intende la zona riconosciuta in Egitto ove sono state prodotte le patate destinate ad essere introdotte nella Comunità conformemente alle «Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, n. 4: sorveglianza degli organismi nocivi - condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi», in particolare il punto 2.3;

b) per «zona» riconosciuta si intende un «settore» (unità amministrativa già costituita comprendente un gruppo di «bacini») o un «bacino» (unità irrigua) ed essa è identificata con il suo numero di codice individuale ufficiale.

Art. 3.

Requisiti richiesti

1. Ai fini di quanto disposto all'art. 1 del presente decreto, si devono rispettare le misure d'emergenza seguenti, oltre ai requisiti fissati per le patate nelle parti A e B degli allegati I, II e IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, fatta eccezione per i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.8.

2. Le patate da consumo destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana devono essere state in Egitto:

a) ottenute da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute in precedenza da tali patate, prodotte in una «zona indenne da organismi nocivi» riconosciuta secondo quanto disposto all'art. 1 che, immediatamente prima di essere piantate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali effettuate secondo il metodo di prove della Comunità di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000 per individuare un'eventuale infezione latente e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;

b) sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni; poco prima della raccolta è prelevato un campione di 500 tuberi per 5 *feddan* (acri) o un campione di 200 tuberi per *feddan* (acro) o relativa frazione per i campi di patate più piccoli al fine di effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d'incubazione e un'ispezione visiva di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni;

c) trasportate in centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle Autorità egiziane per il trattamento esclusivo di patate ammesse ad essere esportate nella Comunità durante la campagna 2006/2007 e, al loro arrivo al centro di condizionamento riconosciuto devono essere:

accompagnate da documenti che hanno scortato il carico dal campo di raccolta, attestanti l'origine del carico secondo le zone di cui all'art. 2;

sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 10% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i sacchi da 70 kg o equivalenti e del 50% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i contenitori da 1 o 1,5 tonnellate;

ufficialmente controllate dal momento del loro arrivo al centro di condizionamento fino al loro imballaggio sigillato ai sensi del punto 4., lettera *f)* del presente articolo.

3. L'elenco dei centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle Autorità egiziane è trasmesso alla Commissione U.E.

4. Al termine dell'imballaggio dei sacchi nel centro di condizionamento le patate sono:

a) sottoposte ad ispezioni ufficiali su campioni di tuberi per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 2% di sacchi per ciascuna spedizione e di 30 tuberi ispezionati per sacco;

b) ufficialmente ispezionate al porto di spedizione, immediatamente prima dell'esportazione verso la Comunità, su un campione di 400 originari da ogni zona indenne dal parassita prelevato da almeno dieci sacchi per zona indenne;

c) sottoposte ad analisi ufficiali per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione; durante il periodo di esportazione occorre prelevare almeno un campione per bacino o settore e rappresentato nella spedizione; vanno prelevati in ogni caso almeno cinque campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio secondo il sistema di prove della Comunità di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000, e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;

d) oggetto di un avviso ufficiale di sospensione di ulteriori trattamenti durante la preparazione per la spedizione verso la Comunità dal relativo bacino, qualora le ispezioni e/o le prove di cui all'art. 3 facciano sospettare la presenza di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, sino a quando non viene smentito ogni sospetto di infezione;

e) contestualmente al suddetto avviso ufficiale di sospensione, viene designata una zona cuscinetto intorno al bacino relativo alla presenza sospetta dell'infezione, a meno che non vi sia una barriera fisica naturale (il deserto nel caso dei pivot). Non vengono esportate patate dalla relativa zona cuscinetto sino a quando non viene smentito ogni sospetto di infezione. Le dimensioni della zona cuscinetto sono fissate in funzione del rischio di ulteriore diffusione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith dalla zona indenne suddetta. Le informazioni sull'identificazione del suddetto bacino e della relativa zona cuscinetto mediante il numero di codici individuale ufficiale, come pure i risultati definitivi dell'analisi sono comunicati immediatamente alla Commissione;

f) raccolte, manipolate e insaccate separatamente, compresa l'utilizzazione normalmente separata di macchinari, bacino per bacino, ove possibile, e in ogni caso per zona;

g) chiaramente etichettate su ciascun sacco sigillato, sotto il controllo delle competenti Autorità egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale quale figura nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute, compilato ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente decreto, e del numero del lotto corrispondente;

h) preparate in lotti, costituiti ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona ai sensi dell'art. 2;

i) accompagnate dal certificato fitosanitario, di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con indicazione del numero di lotto nella sezione «Marchi di riconoscimento» nonché del numero di codice ufficiale di cui al precedente punto *f)* nella sezione «Dichiarazioni supplementari». Nella stessa sezione sono ugualmente indicati il numero di lotto dal quale è stato prelevato un campione, ai fini delle ispezioni ufficiali sopradescritte, come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate;

i) esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna spedizione. L'elenco degli esportatori ufficialmente registrati è fornito alla Commissione U.E dalle Autorità fitosanitarie egiziane anteriormente al 1° gennaio 2007.

Art. 4.

Adempimenti dei Servizi fitosanitari regionali

1. I tuberi di *Solanum tuberosum L.* originari dell'Egitto possono essere introdotti attraverso i punti di entrata portuali di cui all'allegato VIII, punto 1, lettera *b)* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

2. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, comunicano, ai sensi del comma 3, dell'art. 39 del citato decreto legislativo con un preavviso di almeno due giorni lavorativi l'arrivo della merce, ai Servizi fitosanitari regionali del punto di entrata, l'arrivo delle spedizioni di patate nonché le relative quantità.

3. Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni, previste agli articoli da 36 a 41 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, mediante controlli effettuati su campioni di tuberi, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto della spedizione o, se il lotto supera 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o relativa frazione del lotto.

4. Qualora i campionamenti vengano effettuati da personale non appartenente ai ruoli dei Servizi fitosanitari regionali è necessario che detto personale sia in possesso di sufficienti requisiti tecnici e venga appositamente addestrato, dandone comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

5. Ogni lotto della spedizione sottoposto a controllo visivo mediante il taglio dei tuberi che costituiscono il campione, è tenuto separato sotto il controllo dei Servizi fitosanitari regionali e non può essere commercializzato o utilizzato fintantoché non sia accertato che tali esami non abbiano rivelato né fatto sospettare la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

6. Inoltre, nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui ai commi precedenti, si riscontrino in un lotto sintomi tipici di detto batterio o sintomi tali che facciano sospettare l'infezione, tutti i lotti rimanenti della spedizione provenienti dallo stesso bacino restano sotto il controllo dei Servizi fitosanitari fino all'esito definitivo delle analisi.

7. Le analisi in questione sono effettuate secondo il sistema di prove della Comunità, di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000; qualora sia confermata la presenza del batterio *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure

b) distruzione del lotto.

8. Dette analisi sono effettuate preferibilmente nei laboratori appartenenti ai Servizi fitosanitari regionali o alle Istituzioni scientifiche pubbliche convenzionate. In caso diverso è necessario informare preventivamente il Servizio fitosanitario centrale, indicando la denominazione del laboratorio individuato.

9. Per entrambe le misure di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 7, tutti i lotti rimanenti della spedizione, provenienti dallo stesso bacino sono sottoposti ad analisi conformemente a quanto descritto al comma 7 del presente articolo. Si preleva un ulteriore campione di 200 tuberi per ogni lotto che è sottoposto alle analisi asintomatiche di cui al precedente comma 7.

10. I Servizi fitosanitari regionali competenti per il punto di entrata comunicano entro 48 ore, ai Servizi fitosanitari competenti per la destinazione dei tuberi di *Solanum tuberosum L.* originari dall'Egitto gli estremi delle ditte destinatarie ed i quantitativi importati ed i relativi numeri di lotto.

11. I Servizi fitosanitari regionali che ricevono le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 5, comunicano a loro volta al Servizio fitosanitario regionale competente l'arrivo dei tuberi di patata di origine egiziana, nel caso la lavorazione non avvenga nel territorio di loro competenza.

12. I Servizi fitosanitari regionali competenti per il territorio ove avviene la lavorazione delle patate di origine egiziana verificano il rispetto di quanto stabilito all'art. 6.

Art. 5.

Ulteriori ispezioni fitosanitarie dei Servizi fitosanitari regionali

1. Oltre alle ispezioni previste all'art. 4, i Servizi fitosanitari regionali effettuano analisi intese ad individuare un'infezione latente, secondo il sistema di prove stabilito nel decreto ministeriale sopramenzionato. I campionamenti dovranno garantire che per ognuna delle zone riconosciute a termini dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, siano esse settore o bacino, le relative produzioni in arrivo siano sottoposte ad analisi almeno una volta nel corso della campagna d'importazione.

2. Durante la stagione d'importazione, i Servizi fitosanitari regionali prelevano almeno un campione per bacino, definito all'art. 2, secondo un tasso di campionamento di 200 tuberi per ciascun lotto. Il campione selezionato per l'individuazione di un'infezione latente viene inoltre sottoposto ad una ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni adeguate ogni estratto residuo di patata.

3. Ogni lotto da cui sono stati prelevati i campioni resta sotto il controllo dei Servizi fitosanitari e non può essere commercializzato o utilizzato fintantoché non sia accertato che l'analisi suddetta abbia confermato l'assenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith. Gli altri lotti appartenenti allo stesso bacino, dopo essere stati sottoposti al controllo visivo mediante taglio, possono essere commercializzati.

4. In caso di conferma della presenza, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

a) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure

b) distruzione del lotto.

5. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti a notificare immediatamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Servizio fitosanitario centrale - i risultati delle analisi che facciano sospettare o confermino la presenza del batterio; tale comunicazione è effettuata sulla base di un risultato positivo di una prova o di prove rapide di screening.

6. Il Servizio fitosanitario centrale provvederà a darne comunicazione alla Commissione U.E.

Art. 6.

Adempimenti per coloro che introducono e commercializzano le patate egiziane

1. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che introducono, lavorano o commercializzano nel territorio nazionale patate egiziane, adottano misure adeguate per lo smaltimento dei residui dopo il condizionamento o la lavorazione delle patate, in modo da evitare la diffusione del batterio in questione a seguito di un'eventuale infezione latente.

2. In particolare gli acquirenti commerciali sopracitati sono tenuti a comunicare, entro 48 ore dall'arrivo in azienda, ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio l'ubicazione degli impianti di lavorazione, che devono avere un ciclo di lavorazione, od un impianto di trattamento dei rifiuti, comprese le acque di lavaggio, tale da escludere il rischio di diffusione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

3. I Servizi fitosanitari regionali, di cui al comma 2, verificano che gli impianti di lavorazione abbiano i requisiti di cui al comma 1 e che gli acquirenti commerciali di cui al comma 1 appongano sugli imballaggi delle patate un'etichetta con la seguente dicitura:

Patate da consumo - origine Egitto - vietata la semina», prima che questi ultimi vengano avviati alla commercializzazione.

4. Gli acquirenti commerciali che lavorano e confezionano le patate di origine egiziana, devono comunicare ai Servizi fitosanitari competenti di cui al comma 2, le quantità di patate lavorate ed il relativo numero di sacchi o imballaggi.

5. Gli acquirenti che si limitano a commercializzare patate di origine egiziana non lavorate hanno l'obbligo di comunicare, entro 48 ore dalla spedizione, al Servizio fitosanitario regionale competente per il proprio territorio gli estremi dei destinatari ed i quantitativi inviati.

6. Gli importatori hanno l'obbligo di comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per il punto di entrata l'esatta destinazione delle patate introdotte. Detti Servizi fitosanitari regionali debbono darne comunicazione ai Servizi fitosanitari competenti per il punto di arrivo.

Art. 7.

Relazioni finali

1. I Servizi fitosanitari regionali inviano al Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 luglio 2007 le seguenti informazioni sulle quantità importate e gli esami ufficiali effettuati:

a) una copia di ciasun certificato fitosanitario e degli allegati che lo accompagnano;

b) per ciascun certificato, l'indicazione dei lotti che sono stati campionati per essere testati per eventuali infezioni latenti;

c) per i campioni testati in laboratorio, l'indicazione dei lotti nei quali i sintomi sospetti sono stati osservati durante la preparazione dei coni prima delle analisi;

d) il numero totale di ispezioni visive effettuate su campioni prelevati dai lotti di patate da consumo indicati sul certificato fitosanitario, specificando il motivo per il quale il numero delle ispezioni è differente dal numero dei lotti indicati dal certificato fitosanitario;

e) nel caso in cui, a seguito delle ispezioni visive del campione, alcuni tuberi con sintomi sospetti del marciume bruno sono stati inviati al laboratorio, indicare il numero dei tuberi ed il risultato dell'analisi;

f) informazioni relative alle misure prese ed ai controlli effettuati per l'eliminazione degli scarti dopo il condizionamento o la trasformazione delle patate;

g) ispezioni effettuate sulle patate egiziane durante la commercializzazione;

h) ogni ulteriore informazione sulle osservazioni effettuate durante le ispezioni alle patate da consumo egiziane.

2. Le informazioni di cui al comma precedente sono trasmesse compilando la tabella predisposta dalla Commissione U.E. di cui al modello allegato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 139

ALLEGATO

Summary table: Technical report on import inspections carried out on Egyptian potatoes in 2006-2007 (Commission Decision 2004/4/EC)

Importing Member State: ____________________

PFA of origin	**Basin number**	**Name of vessel**	**Tonnage**		**Phyto number(s)**	**Visual inspections**				**Sampling for latency testing**			
			imported	rejected		No. of samples	No. of suspect samples	No. of IF-positives	No. of confirmed infections	No. of samples	No. of samples with symptoms	No. of IF-positives	No. of confirmed infections
Total					----------								

07A02409

DECRETO 13 febbraio 2007.

Variazione della denominazione di alcune varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 1999, con il quale sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di veccia comune «150 DE», loglio d'Italia «110 DE» e «111 DE», trifoglio persico «100 DE»;

Visto l'art. 17-*bis,* terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. l065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Vista la richiesta della D'Eugenio Sementi, responsabile delle varietà stesse di variare le denominazioni da «150 DE» a «DS Claudia», da «110 DE» a «DS Euro», da «111 DE» a «DS Ronaldo», da «100 DE» a «Ds Magic»;

Considerato che il controllo delle nuove denominazioni proposte dal responsabile delle varietà ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

Le denominazioni delle varietà sotto elencate, iscritte con decreto ministeriale del 20 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2004, sono modificate con il nome a fianco di ciascuna di esse indicato.

Codice Sian	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
5389	Veccia comune	150 DE	DS Claudia
5386	Loglio d'Italia	110 DE	DS Euro
5387	Loglio d'Italia	111 DE	DS Ronaldo
5388	Trifoglio persico	100 DE	DS Magic

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventio di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A02405

DECRETO 13 febbraio 2007.

Iscrizione nel registro nazionale dei prodotti sementieri di alcune varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Patata

Codice Sian	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
10406	Friande	Station de Recherche du Comitè nord - F
10407	Melba	Bohm Nordkatoffel Agraproduktion - D
10404	Amelie	Station de Recherche du Comitè nord - F
10420	Sylvana	HZPC Holland B.V. - NL
9787	Romera	Saka-Ragis Pflanzenzucht Gbr - D
10409	Rosalia	Saka-Ragis Pflanzenzucht Gbr - D
10416	Sifra	HPZC Holland B.V. - NL

Lino

Codice Sian	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
10455	Kaolin	Laboulet Semences - F

Colza

Codice Sian	Varietà	Gruppo	Responsabile conservazione in purezza
9965	ES Albizia	—	Euralis Semences - F
9966	ES Athena	—	Euralis Semences - F
9971	Ismer	—	Serasem - F
9970	Beluga	00	Serasem - F
9962	MS Porthos	00	SCA Adrien Momont & Fils - F
9961	MS Aramis	00	SCA Adrien Momont & Fils - F
9968	Loveli CS	00	Caussade Semences - F

Codice Sian	Varietà	Gruppo	Responsabile conservazione in purezza
9969	Facti CS	00	Caussade Semences - F
9967	Sunni CS	—	Caussade Semences - F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998,

07A02407

DECRETO 27 febbraio 2007.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini DOC e IGT della provincia della Spezia, in La Spezia, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative DOC e IGT, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 11 luglio 2005 dal Consorzio per la tutela dei vini DOC e IGT della Provincia della Spezia, costituito per la tutela dei vini DOC «Colli di Luni», «Cinque Terre», «Colline di Levanto» e dei vini a IGT «Golfo dei Poeti - La Spezia», con sede in La Spezia, presso la Camera di commercio, via Vittorio Veneto n. 28, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso in data 12 ottobre 2005 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 14 febbraio 2007 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine controllata e indicazione geografica tipica, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini DOC e IGT della Provincia della Spezia, costituito per la tutela dei vini DOC «Colli di Luni», Cinque Terre». «Colline di Levanto» e dei vini a IGT «Golfo dei Poeti - La Spezia», con sede in La Spezia, presso la Camera di commercio, via Vittorio Veneto n. 28, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 14 febbraio 2007.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela dei vini DOC e IGT della Provincia della Spezia è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela dei vini DOC e IGT della Provincia della Spezia e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A02204

DECRETO 8 marzo 2007.

Iscrizione nel registro nazionale dei prodotti sementieri delle varietà di barbabietola da zucchero e riso.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Barbabietola da zucchero

Codice Sian	Varietà	Ploidia	Responsabile conservazione in purezza
10442	Ritmic	D	Società italiana sementi - San Lazzaro di Savena (BO)
10445	Rifox	D	Advanta Italia - (FC)
10446	Ricru	D	Advanta Italia - (FC)
10450	Aldebaran	D	Advanta Italia - (FC)
9387	Greco	P	Advanta Italia - (FC)
10457	Flex	D	Semenitala - (FC)
10448	Florida	D	Federico Salvadè - (BO)
10449	Piera	D	Federico Salvadè - (BO)

Riso

Codice Sian	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
10432	CRLB1	Ente nazionale Risi - (MI)
10431	CRW3	Ente nazionale Risi - (MI)
10425	Deneb	Barone e Parrucca
10429	Ellebi	Bertone Sementi - (AL)
11103	Titano	Soc. Ital. sementi - San Lazzaro di Savenna (BO)
10433	Ulisse	Lugano Leonardo - (AL)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 8 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A02406

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 febbraio 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.PR.O.SUD (Coop. produttori ortofrutticoli del Sud) - Società cooperativa a r.l.», in Trentola Ducenta.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2005 con il quale la società «CO.PR.O.SUD (Coop. produttori ortofrutticoli del Sud) - Società cooperativa a r.l.» con sede in Trentola Ducenta (Caserta) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Cucco Vincenzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2006 con il quale la dott.ssa D'Agostino Angela è nominata commissario liquidatore in sostituzione del dott. Cucco Vincenzo, dimissionario;

Vista la nota pervenuta il 17 ottobre 2006 con quale la dott.ssa D'Agostino Angela rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Esposito Renato, nato a Napoli il 22 ottobre 1971, con studio in Napoli, via G. Orsi n. 50, è nominato commissario liquidatore della società «CO.PR.O.SUD (Coop. produttori ortofrutticoli del Sud) - Società cooperativa a r.l.» con sede in Trentola Ducenta (Caserta), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 10 novembre 2005, in sostituzione della dott.ssa D'agostino Angela, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02416

DECRETO 20 febbraio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Sam Transport - Piccola società cooperativa a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane U.N.C.I. e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Sam Transport - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Milano, costituita in data 13 ottobre 2000 con atto a rogito del dott. Silocchi Maurizio di Milano, n. REA 1634010, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Colella Roberto, nato a Lecce il 24 maggio 1961 con studio in Lecco, via Cavour n. 51, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02417

DECRETO 20 febbraio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Work in progress - Piccola società cooperativa a r.l.», in Cecina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Work in progress - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Cecina (Livorno), costituita in data 4 luglio 2001 con atto a rogito del dott. Alterio Anna notaio in Cecina (Livorno), n. REA 122161, è sciolta dufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Balestri Roberto, nato a Gavorrano (Groseto) l'11 dicembre 1961 con studio in Grosseto, via Piave n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02418

DECRETO 20 febbraio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Trasporti Angresi S. Giovanni s.c. a r.l.», in Angri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la cooperativa risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Trasporti Angresi S. Giovanni s.c. a r.l.» con sede, Angri (Salerno), costituita in data 25 novembre 1974, n. REA 150296, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mancino Andrea, nato a Torre Annunziata (Napoli) l'8 marzo 1965, con studio in Napoli, via A. Vespucci n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02419

DECRETO 20 febbraio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Dental & Medical service - piccola società cooperativa a r.l.», in Cascina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Dental & Medical service - piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Cascina (Pisa), costituita in data 5 ottobre 1998 con atto a rogito del dott. Barone notaio in San Miniato (Pisa), n. REA 129750, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Balestri Roberto, nato a Gavorrano (Grosseto) l'11 dicembre 1961 con studio in Grosseto, via Piave n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02420

DECRETO 20 febbraio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Leadercoop - Società cooperativa sociale a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Leadercoop - Società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Foggia, costituita in data 23 gennaio 1999 con atto a rogito del notaio dott. Sannoner Rossella di Foggia, n. REA 214155, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il comm. Raffaele Ferrandino, nato a Foggia il 22 novembre 1926 e residente in Foggia, via G. Calvanese n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02421

DECRETO 20 febbraio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Dubsters Reclab - Piccola società cooperativa a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Dubsters Reclab - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Torino, costituita in data 23 dicembre 2002 con atto a rogito del notaio dott. Migliardi Carlo Alberto di Torino, REA n. 982800, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968 con studio in Ivrea (Torino), via A. de Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02422

DECRETO 20 febbraio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Dynamic Networking Application - Piccola società cooperativa a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Dynamic Networking Application - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Torino, costituita in data 27 gennaio 2001 con atto a rogito del notaio dott. Quaglino Rinaudo Luisa di Torino, REA n. 949552, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968 con studio in Ivrea (Torino), via A. de Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02423

DECRETO 20 febbraio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale 2005 - Società cooperativa a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa sociale 2005 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Torino, costituita in data 10 febbraio 1999 con atto a rogito del dott. Sicignano Mario notaio in Torino, REA n. 915182, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. - Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968 con studio in Ivrea (Torino), via A. de Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02424

DECRETO 20 febbraio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Lavori edili Falciano - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Falciano del Massico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la cooperativa risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Lavori edili Falciano - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Falciano del Massico (Caserta), costituita in data 28 ottobre 1997 con atto a rogito del notaio dott. Orsi Raffaele di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), n. REA 174225, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Maria Antonietta Stellato, nata a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 29 gennaio 1974 residente in S. Angelo In Formis (Caserta), via Luigi Baia n. 43, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02390

DECRETO 20 febbraio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Euro2000 - Società cooperativa», in Orta Nova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'associazione generale delle cooperative italiane A.G.C.I. e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Euro2000 - Società cooperativa», con sede in Orta Nova (Foggia), costituita in data 1º febbraio 2000, n. REA 219184, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Spadaccino Fabio Antonio, nato a Foggia il 7 agosto 1970 con studio in Foggia, via Matteotti n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02391

DECRETO 20 febbraio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Edilmar - Piccola società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la cooperativa risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Edilmar - Piccola società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 7 marzo 2000 con atto a rogito del notaio dott. Toni Mario di Bari, n. REA 423104, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. De Pascale Silvio, nato a Troia (Foggia) il 14 ottobre 1950 e residente in Foggia, viale Michelangelo n. 177, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02392

DECRETO 20 febbraio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Lesina - Piccola società cooperativa a r.l.», in Lesina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la cooperativa risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Edil Lesina - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Lesina (Foggia), costituita in data 20 febbraio 2001 con atto a rogito del notaio dott. De Candia Pasquale di Carpino (Foggia), n. REA 223753, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. De Pascale Silvio, nato a Troia (Foggia) il 14 ottobre 1950 e residente in Foggia, viale Michelangelo n. 177, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02393

DECRETO 20 febbraio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «P.O.ME.A. - Produttori ortofrutticoli meridionali associati s.c. a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «P.O.ME.A. - Produttori ortofrutticoli meridionali associati s.c. a r.l.», con sede in Foggia, costituita in data 24 settembre 1999 con atto a rogito del notaio dott. Augelli Michele di Foggia, n. REA 217110, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. De Pascale Silvio, nato a Troia (Foggia) il 14 ottobre 1950 e residente in Foggia, viale Michelangelo n. 177, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

06A02394

DECRETO 20 febbraio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Green Park - Piccola società cooperativa a r.l.», in Sannicandro Garganico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Green Park - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Sannicandro Garganico (Foggia), costituita in data 7 luglio 1999 con atto a rogito del notaio dott. Torelli Matteo di Foggia, n. REA 217228, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. De Pascale Silvio, nato a Troia (Foggia) il 14 ottobre 1950 e residente in Foggia, viale Michelangelo n. 177, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02395

DECRETO 26 febbraio 2007.

Riconoscimento, al sig. Bratislav Aleksic, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Bratislav Aleksic, cittadino serbo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di studio posseduto, e cioè il diploma di economista rilasciato dalla Scuola superiore di economia di Belgrado, ai fini della sua iscrizione nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204 del 3 maggio 1985;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Vista la dichiarazione di valore in loco rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Belgrado, attestante che il diploma conseguito dall'interessato è un titolo finale di scuola secondaria superiore che consente l'esercizio della professione di ragioniere;

Vista l'ulteriore dichiarazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri della Repubblica di Serbia, attestante che ivi l'esercizio dell'attività di agente o rappresentante commerciale non è soggetto ad obbligo di licenza;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 15 dicembre 2006, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dell'associazione di categoria Federagenti;

Decreta:

Articolo unico

1. Al Sig. Bratislav Aleksic, nato a Krusevac (Repubblica di Serbia) il 6 febbraio 1964, cittadino serbo, il titolo di studio di cui in premessa è riconosciuto valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della sua specificità e completezza.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A02206

DECRETO 8 marzo 2007.

Autorizzazione al TUV Italia S.r.l. ad espletare le procedure di conformità, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dal TUV Italia S.r.l. in data 17 gennaio 2007, della somma di € 6847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;

Vista l'istanza del 23 gennaio 2007, protocollo MSE 4556 del 25 gennaio 2007, con la quale il TUV Italia S.r.l. con sede in via Giosuè Carducci, 125 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano) ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che la società TUV Italia S.r.l. ha stipulato una convenzione con il laboratorio FSA di Mann-

heim (Germania) organismo notificato n. 0588 per la direttiva ATEX, un contratto per il servizio di fornitura prove prestato ai sensi della direttiva 94/9/CE relative al modo di protezione «d»;

Considerato che dall'istruttoria documentale e dalla visita ispettiva condotta presso il TUV Italia S.r.l. sono soddisfatti i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il TUV Italia S.r.l. è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

Allegato III (esame CE del tipo);

Allegato IV (garanzia della qualità della produzione);

Allegato V (verifica di conformità su prodotto);

Allegato VI (verifica di conformità conformità al tipo);

Allegato VII (garanzia della qualità dei prodotti);

Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);

Allegato IX (verifica di un unico prodotto).

Art. 2.

Il TUV Italia S.r.l. è tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico ufficio F2 - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A02402

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 gennaio 2007.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Approvazione di una proposta della Commissione FIRB, relativa ad un progetto di cooperazione scientifica riguardante accordi internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto l'art. 1 comma 870 della legge n. 296 del 26 dicembre 2006, che istituisce il Fondo per gli investimenti della ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalità ivi indicate, destinando risorse per € 30.000.000,00 al finanziamento di progetti di cooperazione scientifica e tecnologica relativi ad accordi internazionali;

Visto il decreto direttoriale di impegno n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004, con il quale sono state impegnate somme per € 29.700.000,00 per i progetti di coopera-

zione scientifica e tecnologica relativi ad accordi internazionali (pari ad euro 30.000.000,00 detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visti gli accordi stipulati con istituzioni statunitensi e israeliane;

Visto l'avviso MIUR del 6 maggio 2005 relativo alla presentazione di proposte progettuali inerenti agli accordi con istituzioni scientifiche statunitensi ed israeliane;

Viste le proposte progettuali e le relative richieste di finanziamento presentate nel rispetto del citato avviso del 6 maggio 2005;

Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1458/Ric. del 13 luglio 2006 di integrazione e sostituzione di alcuni componenti della commissione nominati con il sopra menzionato decreto ministeriale prot. n. 623/Ric. del 17 maggio 2004;

Visti i criteri ed i parametri fissati dalla commissione per la valutazione dei predetti progetti;

Visto il decreto ministeriale n. 3302/Ric. del 23 dicembre 2005 con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 15 dicembre 2005 in merito alla finanziabilità di n. 49 progetti di cooperazione scientifica relativi ad accordi internazionali;

Considerato che i contributi previsti per i progetti valutati positivamente dalla commissione nella seduta del 15 dicembre 2005 ammontano complessivamente ad € 14.677.300,00;

Considerato che il MIUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli importi approvati con il decreto ministeriale n. 3302/Ric. del 23 dicembre 2005, nonché la dichiarazione del partner internazionale dalla quale risulta l'impegno a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie per la realizzazione del progetto;

Visti i decreti direttoriali n. 784/Ric. del 26 aprile 2006 e n. 1355/Ric. del 10 luglio 2006 con i quali sono state ammessi a contributo n. 48 progetti per i quali risultavano pervenute, conformi all'approvazione della commissione, le richieste rimodulazioni;

Considerato che risulta attualmente pervenuto, conforme all'approvazione della commissione, la rimodulazione dell'ultimo progetto non ancora completato, per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari ad € 300.000,00;

Ritenuta la necessità di procedere, per il progetto sopra indicato, all'adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico del predetto decreto ministeriale n. 3302/Ric. del 23 dicembre 2005 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, la definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il progetto rimodulato di cui all'allegato 1, dove è indicato il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».

2. L'importo di € 300.000,00 grava sulle disponibilità di cui al decreto direttoriale n. 1787/Ric. del 29 dicembre 2004 - Capitolo 8947 (attuale Capitolo FIRST 7320 nel quale sono confluite, tra l'altro, le risorse residue del Cap. 7256-FIRB) - Esercizio 2004 - Impegno registrato al n. 13096/001.

3. Il progetto rimodulato, ancorché non allegato al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituisce peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 3

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti al progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello

svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'università e della ricerca (in seguito MUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 4.

1. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nell'allegato di cui all'art. 1, fatta salva la possibilità per il MUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 5.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente alla data del 18 settembre 2005, novantesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui all'avviso indicato nelle premesse (20 giugno 2005).

La data ultima per l'ammissibilità delle spese è determinata, per ogni singolo progetto, dalla durata indicata nell'allegato di cui all'art. 1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro sessanta giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 7.

1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'allegato 1, il MUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9, (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide col termine indicato all'art. 5.

Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorché non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).

3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MUR provvederà a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare.

Art. 9.

1. Per ciascuna unità di ricerca appartenente ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto il MUR disporrà un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1.

2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1.

3. Per tutte le unità di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sarà invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilità, in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MUR, di accedere, anche per tali unità di ricerca, alle modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sarà determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilità di eventuali compensazioni tra unità di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.

5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia») le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.

Art. 10.

1. Il MUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MUR potrà avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212).

2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche *ex post*, rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.

3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.

5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Marcello SINISCALCO RBIN04SSBC	**CNR**	**36**	**N°2**	**375.000**	**300.000**
			Battaglia (Uni. Milano)	355.000	286.000
			Siniscalco (CNR)	20.000	14.000

07A02205

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 12 febbraio 2007.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Stephanie Suzanne Pouget, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnante acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla sig.ra Stephanie Suzanne Pouget, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 9 ottobre 2006 (prot. n. 9106) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 18 gennaio 2007 - prot. 523 con la quale l'ufficio scolastico provinciale di Piacenza ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Maîtrise langues, litteratures et civilisantions etrangeres, spécialisation italien» rilasciato il 27 gennaio del 2000 dall'Université de Bourgogne di Digione;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «C.A.P.E.S.» (Certificato di abilitazione pedagogica dell'insegna-

mento secondario) nella disciplina italiano rilasciato il 12 luglio 2001 dal Ministero dell'educazione nazionale di Parigi, posseduto dalla sig.ra Pouget Stephanie Suzanne nata a Dijon (Francia) il 27 settembre 1977, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di francese, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 febbraio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A02226

DECRETO 12 febbraio 2007.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Virna Cecchinato, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Virna Cecchinato, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale datato 28 febbraio 2006 (prot. n. 2005), che subordina al superamento di misura compensativa il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 406/C31 datata 23 gennaio 2007 e relativi allegati con la quale l'ufficio scolastico regionale per il Veneto ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddetta misura compensativa (prova attitudinale della lingua francese);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: diploma di laurea in «Lingue e letterature straniere europee» conseguito il 6 marzo 2000 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Professionale graduate certificate in education» rilasciato l'8 luglio 2005 dalla University of Lancaster - Edge hill college of higher education - QTS «Qualified teacher status» rilasciato il 1° agosto 2005 dal General teaching council for England, posseduto dalla cittadina italiana Cecchinato Virna, nata a Padova il 14 gennaio 1973, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di francese nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 febbraio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A02228

DECRETO 12 febbraio 2007.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Svetlana Trofanchouk, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Svetlana Trofanchouk, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 novembre 2006, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992);

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: diploma di leceo musicale, con specializzazione di direttore di coro - BT- I n. 023991, conseguito il 20 giugno 1981 presso il liceo musicale «Shtefan Niaga» di Kishinev (Moldavia);

titolo di abilitazione all'insegnamento: diploma KB n. 584685 rilasciato il 30 giugno 1987 dall'Università statale d'arte «G. Musichescu» di Kishinev (Moldavia), posseduto dalla cittadina italiana Trofanchouk Svetlana nata a Kishinev - (Repubbblica Moldava) il 6 gennaio 1962, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

32/A - Educazione musicale nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 febbraio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A02229

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 5 marzo 2007.

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 254 del 8 ottobre 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2002/C 310/02 del 13 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C310 del 13 dicembre 2002 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni» EN 671-1:2001, EN 671-2:2001;

Visto il decreto 7 aprile 2004 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0233/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformità

1. I prodotti-oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità Europea di Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alla norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre 36 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'interno
AMATO

ALLEGATI

ALLEGATO n.1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i prodotti Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni le norme europee di riferimento sono:

EN 671-1:2001 recepita come UNI EN 671-1:2003 "Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Parte 1 - IDRANTI A MURO CON TUBAZIONI FLESSIBILI"

EN 671-2:2001 recepita come UNI EN 671-2:2003 "Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Parte2 - NASPI ANTINCENDIO CON TUBAZIONI SEMIRIGIDE"

ALLEGATO n.2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I metodi di attestazione della conformità dei Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni sono quelli riportati nella decisione comunitaria 96/577/CE del 24/6/1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego Previsto	Sistema di Attestazione della Conformità
Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

ALLEGATO n.3

Caratteristiche tecniche da dichiarare a cura del fabbricante

Il fabbricante di Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. IDRANTI A MURO CON TUBAZIONI FLESSIBILI

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Capacità di estrarre la tubazione	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, resistenza alla corrosione esterna di parti rivestite e non rivestite	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, resistenza alla corrosione delle condotte di passaggio dell'acqua	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, prove di invecchiamento per materie plastiche	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. NASPI ANTINCENDIO CON TUBAZIONI SEMIRIGIDE

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Capacità di estrarre la tubazione	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, resistenza alla corrosione esterna di parti rivestite e non rivestite	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, resistenza alla corrosione delle condotte di passaggio dell'acqua	SI
Durabilità dell'affidabilità del funzionamento, prove di invecchiamento per materie plastiche	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

07A02410

DECRETO 5 marzo 2007.

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Isolanti termici per edilizia».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/l06/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno; sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione europea 1999/91/CE del 25 gennaio 1999 modificata dalla decisione 2001/596/CE dell'8 gennaio 2001 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Viste le comunicazioni della Commissione dell'Unione europea: 2001/C358/08 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C n. 358 del 15 dicembre 2001, 2003/C120/06 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C n. 120 del 22 maggio 2003 e 2004/C263/02 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C n. 263 del 26 ottobre 2004, contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di isolanti termici per l'edilizia EN 13162:2001, EN 13163:2001, EN 13164:2001/A1:2004, EN 13165:2001/A1:2004, EN 13166:2001/A1:2004, EN 13167:2001/A1:2004, EN 13168:2001/A1:2004, EN 13169:2001/A1:2004, EN 13170:2001, EN 13171:2001/A1:2004;

Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del 15 marzo 2005;

Espletata, con notifica 2005/0235/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformità

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246;

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea di isolanti termici per edilizia, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre 24 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'interno
AMATO

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per gli isolanti termici per edilizia le norme europee di riferimento sono:

EN 13162:2001 recepita come UNI EN 13162:2003 "Isolanti termici per edilizia - prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica - specificazione";

EN 13163:2001 recepita come UNI EN 13163:2003 "Isolanti termici per edilizia – prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica – specificazione";

EN 13164:2001 recepita come UNI EN 13164:2003 "Isolanti termici per edilizia – prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica – specificazione" ed EN 13164:2001/A1:2004;

EN 13165:2001 recepita come UNI EN 13165:2003 "Isolanti termici per edilizia – prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica – specificazione" ed EN 13165:2001/A1:2004;

EN 13166:2001 recepita come UNI EN 13166:2003 "Isolanti termici per edilizia – prodotti di resine fenoliche espanse ottenute in fabbrica – specificazione " ed EN 13166:2001/A1:2004;

EN 13167:2001 recepita come UNI EN 13167:2003 "Isolanti termici per edilizia – prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica - specificazione" ed EN 13167:2001/A1:2004;

EN 13168:2001 recepita come UNI EN 13168:2003 "Isolanti termici per edilizia – prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica - specificazione " ed EN 13168:2001/A1:2004;

EN 13169:2001 recepita come UNI EN 13169:2003 "Isolanti termici per edilizia – prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica – specificazione" ed EN 13169:2001/A1:2004;

EN 13170:2001 recepita come UNI EN 13170:2003 "Isolanti termici per edilizia – prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica – specificazione";

EN 13171:2001 recepita come UNI EN 13171:2003 "Isolanti termici per edilizia – prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica – specificazione " ed EN 13171:2001/A1:2004.

ALLEGATO 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I sistemi di attestazione della conformità degli isolanti termici per edilizia sono quelli riportati nella decisione della Commissione Europea 1999/91/CE modificata dalla decisione della Commissione Europea 2001/596/CE, indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagli nella seguente tabella.

Prodotto	Uso Previsto	Classi di reazione al fuoco	Sistema di Attestazione della Conformità
Isolanti termici per edilizia	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A1[1] – A2[1] – B[1] – C[1]	1
		A1[2] – A2[2] – B[2] – C[2] – D – E	3
		A1[3] – A2[3] – B[3] – C[3] – D[3] – E[3], F	4
Isolanti termici per edilizia	Tutti gli usi	----	3

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.
Sistema 3: Cfr allegato III, punto 2ii, della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.
Sistema 4: Cfr. allegato III, punto 2ii, della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

1 Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico).

2 Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1).

3 Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione).

NOTA: L'attribuzione del sistema di attestazione di conformità 4 è valida limitatamente alla caratterizzazione alla reazione al fuoco dei prodotti rientranti nei casi indicati in tabella e comporta l'utilizzo, da parte del produttore nella dichiarazione di conformità, della classe di reazione al fuoco attribuita per decisione comunitaria laddove esistente, o della classe F, senza quindi necessità di intervento di un organismo notificato.

ALLEGATO 3

Caratteristiche tecniche da dichiarare a cura del fabbricante

Il fabbricante di isolanti termici per edilizia dichiara tutte le caratteristiche di cui alla successiva tabella in funzione dell'Uso Previsto, nelle forme stabilite dalle appendici ZA della norme armonizzate di cui all'allegato 1.

La dicitura SI/NPD apposta in tabella a fianco di una caratteristica del prodotto, lascia al produttore la facoltà di esercitare l'opzione "prestazione non determinata" per tale caratteristica.

Resta invariato per il produttore l'obbligo di elencare detta caratteristica assieme alle altre, segnalando per essa l'uso della citata opzione, tramite la dicitura NPD.

Uso Previsto : per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco e per tutti gli usi

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Reazione al fuoco, Euroclassi	SI
Permeabilità all'acqua	SI
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente interno	*
Indice di isolamento acustico	SI/NPD
Indice di assorbimento acustico	SI/NPD
Indice di trasmissione del rumore di impatto	SI/NPD
Resistenza termica	SI
Permeabilità al vapore acqueo	SI
Resistenza a compressione	SI/NPD
Resistenza a trazione/flessione	SI/NPD
Durabilità della reazione al fuoco contro calore, agenti atmosferici, invecchiamento, degrado	SI/NPD
Resistenza termica contro calore, agenti atmosferici, invecchiamento, degrado	SI/NPD
Durabilità della resistenza a compressione contro calore, agenti atmosferici, invecchiamento, degrado	SI/NPD

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

07A02411

DECRETO 5 marzo 2007.

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità delle «Installazioni fisse antincendio».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea n. 96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 254 dell'8 ottobre 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Viste le comunicazioni della Commissione dell'Unione europea 2002/C 310/02 del 13 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C310 del 13 dicembre 2002, 2003/C 47/02 del 27 febbraio 2003 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C165 del 27 febbraio 2003 e 2004/C 97/07 del 22 aprile 2004 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C67 del 22 aprile 2004 contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Installazioni fisse antincendio» EN 12259-1:1999+A1:2001, EN 12259-2:1999+A1:2001, EN 12259-3:2000+A1:2001, EN 12259-4:2000+A1:2001, EN 12259-5:2002;

Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. l, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. l0 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0232/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformità

1. 1 prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea di installazioni fisse antincendio, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alla norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre dodici mesi dalla data

di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'interno
AMATO

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i prodotti «Installazioni fisse antincendio» le norme europee di riferimento sono:

EN 12259-1:1999+A1:2001 recepita come UNI EN 12259-1:2002 «Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 1 - Sprinklers»;

EN 12259-2:1999+A1:2001 recepita come UNI EN 12259-2:2002 «Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 2 - Valvole di allarme idraulico»;

EN 12259-3:2000+A1:2001 recepita come UNI EN 12259-3:2002 «Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 3 - Valvole d'allarme a secco»;

EN 12259-4:2000+A1:2001 recepita come UNI EN 12259-4:2002 «Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 4 - Allarmi a motori ad acqua»;

EN 12259-5:2002 recepita come UNI EN 12259-5:2003 «Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 5 - Rilevatori di passaggio di acqua».

ALLEGATO 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

I metodi di attestazione della conformità delle installazioni fisse antincendio sono quelli riportati nella decisione comunitaria 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego previsto	Sistema di attestazione della conformità
Installazioni fisse antincendio	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di installazioni fisse antincendio dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Sprinklers

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni nominali di attivazione	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità del funzionamento	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Durabilità, resistenza all'esposizione al calore	SI
Durabilità, resistenza agli shock termici	SI
Durabilità, resistenza alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Valvole di allarme idraulico

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Parametri di prestazione in condizione di incendio	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità del funzionamento	SI
Durabilità, del ritardo di risposta	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, invecchiamento dei componenti non metallici	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, esposizione al fuoco	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Valvole di allarme a secco

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Parametri di prestazione in condizione di incendio	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità del funzionamento	SI
Durabilità, del ritardo di risposta	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, invecchiamento dei componenti non metallici	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, esposizione al fuoco	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Allarmi a motore ad acqua

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Parametri di prestazione in condizione di incendio	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità del funzionamento	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, esposizione al fuoco	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, invecchiamento dei componenti non metallici	SI
Durabilità, del ritardo di risposta	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Rilevatori di passaggi di acqua

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni di attivazione nominali	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità del funzionamento	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alla corrosione	SI
Durabilità, dell'affidabilità di funzionamento, invecchiamento dei componenti non metallici	SI
Condizioni di attivazione nominali	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

07A02412

DECRETO 5 marzo 2007.

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Sistemi per il controllo di fumo e calore».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 254 dell'8 ottobre 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2004/C 67/05 del 17 marzo 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C67 del 17 marzo 2004 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Sistemi per il controllo di fumo e calore» EN 12101-2:2003 e EN 12101-3:2002;

Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0227/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformità

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea di sistemi per il controllo di fumo e calore, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre ventiquattro mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'interno
AMATO

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI
E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i prodotti «Sistemi per il controllo di fumo e calore» le norme europee di riferimento sono:

EN 12101-2:2003 recepita come UNI EN 12101-2:2004 «Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2 - Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore»;

EN 12101-3:2002 recepita come UNI EN 12101-3:2004 «Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3 - Specifiche per gli evacuatori motorizzati di fumo e calore».

ALLEGATO 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

I metodi di attestazione della conformità dei sistemi per il controllo di fumo e calore sono quelli riportati nella decisione comunitaria n. 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego previsto	Sistema di attestazione della conformità
Sistemi per il controllo di fumo e calore.	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE
A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di sistemi per il controllo di fumo e calore dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Sistemi per il controllo di fumo e calore
Evacuatori naturali di fumo e calore

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità del funzionamento	SI
Efficacia di estrazione di fumo/gas caldi	SI
Superficie utile di apertura	SI
Parametri prestazionali in condizione di incendio	SI
Resistenza al fuoco - stabilità meccanica	SI
Capacità di aprirsi in condizioni ambientali	SI
Reazione al fuoco	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi per il controllo di fumo e calore
Evacuatori motorizzati di fumo e calore

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Ritardo di risposta.	SI
Affidabilità operativa	SI
Efficacia di estrazione di fumo/gas caldo	SI
Parametri prestazionali in condizioni d'incendio.	SI
Resistenza all'incendio: perdite di fumo, stabilità meccanica.	SI
Abilità di apertura in condizioni ambientali	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

07A02413

DECRETO 5 marzo 2007.

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Viste le comunicazioni della Commissione dell'Unione europea: 2002/C 320/05 del 20 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C320 del 20 dicembre 2002 e 2003/C 165/02 del 16 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C165 del 16 luglio 2003, contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio» EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-7:2001/A1:2002, EN 54-12:2002;

Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0231/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformità

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea di sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre ventiquattro mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Il Ministro dell'interno
Amato

Allegato 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI
E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio le norme europee di riferimento sono:

EN 54-3:2001/A1:2002, recepita come UNI EN 54-3:2002 «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio»;

EN 54-4:1997/A1:2002, recepita come UNI EN 54-:4 2003 «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 4: Apparecchiatura di alimentazione»;

EN 54-5:2000/A1:2002, recepita come UNI EN 54-5:2003 «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori puntiformi»;

EN 54-7:2000/A1:2002, recepita come UNI EN 54-7:2003 «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 7: Rivelatori di fumo - Rivelatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione»;

EN 54-12:2002, recepita come UNI EN 54-12:2003 «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 12: Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso».

Allegato 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

I sistemi di attestazione della conformità dei sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio sono quelli riportati nella decisione della Commissione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego previsto	Sistema di attestazione della conformità
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Allegato 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE
A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA delle norme armonizzata di cui all'allegato 1.

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio
Dispositivi sonori di allarme incendio

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Prestazioni in caso di incendio.	SI
Affidabilità del funzionamento	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura.	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: stabilità elettrica	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio
Apparecchiatura di alimentazione

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Prestazioni in caso di incendio.	SI
Affidabilità del funzionamento	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura.	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: stabilità elettrica	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio
Rivelatori di calore - Rivelatori puntiformi

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità, ritardo di risposta e prestazioni in caso di incendio.	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Tolleranza al voltaggio di alimentazione	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura.	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni	SI

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: stabilità elettrica	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo - Rivelatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità, ritardo di risposta e prestazioni in caso di incendio	SI
Affidabilità del funzionamento	SI
Tolleranza al voltaggio di alimentazione	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: stabilità elettrica	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Condizioni/sensibilità di attivazione nominali	SI
Ritardo nella risposta	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Tolleranza alla tensione di alimentazione	SI
Parametri prestazionali in condizioni di incendio	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla temperatura	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità	SI
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

07A02414

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 gennaio 2007.

Recepimento della direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3 novembre 2006, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Vsto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati *A* e *B*, pubblicati nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva

1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale è stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed è stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati *A* e *B;*

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 21 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2003, di recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2005, di recepimento della direttiva 2004/111/CE della Commissione che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Vista la direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3 novembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 305 del 4 novembre 2006, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

ADOTTA

il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo).

Art. 1.

1. Gli allegati *A* e *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo aggiornati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2005, sono così modificati:

a) l'allegato *A* è sostituito dal seguente:

«Allegato *A* - Disposizioni dell'allegato *A* all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro"»;

b) l'allegato *B* è sostituito dal seguente:

«Allegato *B* - Disposizioni dell'allegato *B* all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro"».

2. Le disposizioni degli allegati *A* e *B* all'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), nel testo consolidato dalla versione 2007, in vigore dal 1° gennaio 2007, di cui al comma 1, sono consultabili sul sito Internet www.unece.org/trans/danger/danger.htm

3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato dalla versione 2007 delle disposizioni degli allegati *A* e *B* all'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada, di cui al comma 1, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Ministero dei trasporti, non appena ultimata la traduzione del testo stesso.

Art. 2.

1. L'applicazione delle disposizioni degli allegati *A* e *B,* di cui al comma 1 dell'art. 1, decorre dal 1° gennaio 2007 con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2007

Il Ministro: BIANCHI

07A02366

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Sciacca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Sciacca nei giorni 19 e 20 febbraio 2007.

Motivazioni.

Il provvedimento si è reso necessario a causa delle operazioni di disinfestazione dei locali ove ha sede l'Ufficio di Sciacca dell'Agenzia delle entrate con conseguente impossibilità di assicurare l'erogazione dei normali servizi istituzionali, secondo quanto comunicato dallo stesso Ufficio con note prott. n. 5405 del 9 febbraio 2007 e n. 6562 del 21 febbraio 2007.

L'Ufficio del Garante del contribuente ha manifestato parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legisaltivo n. 32/2001.

Palermo, 6 marzo 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A02502

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 3319 del 20 febbraio 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nei giorni 12 e 13 febbraio 2007;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia è dipeso da un'avaria del sistema informatico «territorio web», tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 440 in data 27 febbraio 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi catastali, sia nella sede principale di via Marsala 25 che nelle sedi di via Malta 4/3 e di Breno e Salò, nonché la mancata stampa delle note pregresse nelle sedi di pubblicità immobiliare nei giorni 12 e 13 febbraio 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 marzo 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A02415

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 marzo 2007.

Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera 435/01/CONS e successive modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri. (Deliberazione n. 109/07/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del consiglio del 7 marzo 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento ordinario;

Vista la delibera n. 435/01/CONS, del 15 novembre 2001, recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, supplemento ordinario n. 259, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante «Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2004;

Vista la delibera n. 136/05/CONS, del 2 marzo 2005, recante «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;

Vista la delibera n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005, recante «Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, n. 2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2005;

Vista la delibera n. 163/06/CONS, del 22 marzo 2006, recante «Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale»;

Considerato che il programma di interventi di cui alla citata delibera n. 163/06/CONS prevede l'aggiornamento dell'attuale regolamentazione della televisione digitale terrestre, contenuta nel regolamento di cui alla delibera n. 435/01/CONS, sulla cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri, di cui alla legge n. 66/2001 e all'art. 25, comma 2, del testo unico della radiotelevisione, individuando meccanismi che rendano effettiva e sostanziale tale cessione di capacità trasmissiva a soggetti indipendenti, in termini di trasparenza delle condizioni imposte e di scelta dei soggetti contraenti, ai fini del rafforzamento del pluralismo e della concorrenza e dell'uso efficiente delle frequenze;

Considerato che i criteri da seguire per la modifica del citato regolamento di cui alla delibera n. 435/01/CONS, stabiliti dal programma di interventi approvato con la delibera n. 163/05/CONS, prevedono:

1) maggiore garanzia che i fornitori di contenuti siano effettivamente indipendenti con revisione dei criteri fissati dalla delibera n. 253/04/CONS. In particolare occorre garantire che il 40 per cento della capacità trasmissiva sia destinata, secondo le previsioni della legge n. 66/2001, a programmi e servizi ed ai soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2, commi 17 e 18 della legge n. 249/1997, trasfusi nell'art. 43, commi 13, 14 e 15, del testo unico della radiotelevisione, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e

le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'art. 3, comma 5, della medesima legge n. 249/1997;

2) valutazione preventiva da parte dell'Autorità, della rispondenza della cessione della capacità trasmissiva ai nuovi criteri individuati, in particolare identificazione tramite una procedura competitiva gestita dall'Autorità (come in Francia ovvero in Svezia) di una griglia minima di programmi (channel-line-up) che sia garantita su tutto il territorio nazionale;

3) un regime di interconnessione e di interoperabilità per i servizi;

Vista la delibera n. 663/06/CONS del 23 novembre 2006, con la quale l'Autorità ha adottato lo schema di provvedimento recante «Modifiche e integrazioni della delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni. Cessione del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri», sottoposto a consultazione pubblica;

Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti.

Secondo alcuni partecipanti alla consultazione la previsione dell'art. 29-*bis*, comma 3, dello schema di provvedimento, secondo la quale i contratti di fornitura di capacità trasmissiva in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento, qualora incidano sulla quota del 40 per cento, non possano essere prorogati oltre la loro scadenza naturale, non consente agli attori del mercato di operare in un clima di certezza dei rapporti giuridici soprattutto nella fase iniziale di crescita della piattaforma digitale terrestre. La non applicabilità di clausole stabilite fra le parti che comportano un rinnovo automatico o una prelazione in favore degli editori che attualmente usufruisco di questa capacità opererebbe, con effetto retroattivo, su accordi già negoziati fra gli operatori di rete ed i fornitori di contenuti. In termini concorrenziali, gli attuali fornitori di contenuti che già stanno investendo nel settore favorendo la migrazione di nuovi utenti verso il sistema della televisione digitale terrestre, potrebbero perdere il vantaggio competitivo maturato a favore di nuovi entranti.

Al riguardo, si rileva che la citata previsione regolamentare non ha carattere retroattivo, nel senso che non impedisce la continuazione dei contratti in essere, ma vieta la loro possibilità di proroga oltre la naturale scadenza, al fine di rendere applicabile in tempi ragionevoli il nuovo meccanismo di accesso alla riserva di capacità trasmissiva, finalizzato ad introdurre un più alto grado di concorrenza e un maggior pluralismo del sistema radiotelevisivo attraverso la revisione dei criteri dettati dalle delibere n. 253/04/CONS e n. 264/05/CONS.

Il rischio di perdita del vantaggio competitivo, evidenziato da alcuni partecipanti, attiene alla sfera soggettiva dell'attività d'impresa, mentre l'Autorità deve considerare gli interessi di tutti i potenziali soggetti che hanno titolo per accedere alla capacità trasmissiva, i quali devono avere la possibilità di concorrere alla quota oggetto di riserva, secondo condizioni eque trasparenti e non discriminatorie. Va inoltre considerato che tra i criteri tecnici ed economici di valutazione e comparazione delle domande è previsto il parametro relativo alle «esperienze maturate nel settore delle comunicazioni», che consente di effettuare una valutazione delle domande di accesso alla capacità trasmissiva anche in relazione alle esperienze maturate nel settore della televisione digitale terrestre.

Appare, comunque, opportuno, integrare la citata disposizione prevedendo che la capacità trasmissiva già utilizzata al momento di entrata in vigore del provvedimento, fermo restando il rispetto del divieto di prorogare i contratti in essere oltre la naturale scadenza, possa essere utilizzata dall'attuale fornitore di contenuti fino al momento dell'assegnazione della predetta capacità ad altro eventuale soggetto in base alla nuova procedura. Ciò al fine di evitare periodi di non utilizzo della capacità trasmissiva che potrebbero compromettere sia il principio di effettiva utilizzazione delle frequenze che quello della remunerazione spettante agli operatori per la cessione della capacità trasmissiva.

Secondo alcuni partecipanti la previsione dell'art. 29-*bis*, comma 6, dello schema di provvedimento, che stabilisce un titolo preferenziale di accesso alla capacità trasmissiva per i fornitori di contenuti in chiaro, comporterebbe una limitazione per l'ingresso di editori indipendenti non dotati di ampie risorse, quanto meno nella fase di avvio del mercato. I partecipanti sostengono come, data la concentrazione delle risorse pubblicitarie in capo a pochi soggetti, sia importante per gli editori minori poter accedere anche ai ricavi da offerte a pagamento. Infatti, limitando la possibilità di accesso ai programmi in chiaro, si rischia di favorire le televisioni generaliste ed il monopolio dell'attuale piattaforma unica di pay-TV satellitare, invece di rafforzare il pluralismo e la concorrenza del settore.

Da un'analisi complessiva del sistema normativo vigente si ricava che la previsione di un titolo preferenziale per i fornitori di contenuti in chiaro mira a garantire il pluralismo nel settore radiotelevisivo, obiettivo che si realizza più facilmente con una programmazione largamente accessibile a tutti gli utenti. La previsione appare, inoltre, in linea con il principio stabilito dall'art. 4, comma 1, lettera *f)*, del testo unico della radiotelevisione il quale prevede «la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati».

Tuttavia, avuto riguardo agli obiettivi di sviluppo della concorrenza nel settore e nel rispetto del citato principio recato dal testo unico della radiotelevisione, l'osservazione formulata può, in linea di principio, essere accolta prevedendo in luogo del titolo preferenziale per l'accesso da parte dei fornitori in chiaro, l'applicazione nel disciplinare del principio stabilito dal citato testo unico di un congruo numero di programmi in chiaro rispetto a quelli criptati.

Lo schema di provvedimento delinea un *iter* al termine del quale l'Autorità provvederà ad assegnare, secondo criteri di efficienza allocativa, la capacità trasmissiva disponibile in base all'ordine di graduatoria e alle preferenze espresse in sede di domanda di accesso. Alcuni soggetti hanno formulato delle perplessità di fondo su questa procedura, definendola eccessivamente ingerente ovvero non proporzionata rispetto all'obiettivo di garantire un accesso pluralista alle risorse trasmissive.

Segnatamente, diversi operatori hanno sollevato perplessità circa l'attribuzione all'Autorità del ruolo di gestore della capacità trasmissiva, che non troverebbe alcuna rispondenza nel quadro legislativo, dal quale sarebbe parimenti estranea l'idea della griglia minima di programmi destinata a determinarsi per via amministrativa. Alcuni operatori sottolineano che un provvedimento così incisivo necessita di una verifica circa l'esistenza di una «market failure», che giustifichi l'intervento del regolatore nella fase di assegnazione della capacità trasmissiva, dato che essa viene in buona parte sottratta alle dinamiche di mercato.

Secondo le tesi prospettate, il rispetto degli obblighi regolamentari relativi alla cessione del 40% della capacità trasmissiva dovrebbe avvenire mediante un vigilanza *ex post* sugli accordi liberamente conclusi dalle imprese e non *ex ante* attraverso una procedura amministrativa di selezione.

Al riguardo si deve, in primo luogo, osservare che la tutela della garanzia dell'accesso alle reti di comunicazione costituisce un dei compiti assegnati all'Autorità dalla sua legge istitutiva. L'art. 1, comma 6, lettera *c)*, numero 2), della legge n. 249 del 1997 attribuisce infatti all'Autorità la funzione di garantire l'applicazione «delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti». Le norme di legge succedutesi hanno confermato tale orientamento del legislatore in particolare per quanto riguarda le reti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre. La legge n. 66 del 2001, che ha introdotto l'obbligo di riserva del 40 per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri da parte dei soggetti titolari di più di una concessione televisiva, ha, infatti, attribuito all'Autorità il compito di definire con regolamento le condizioni per il rilascio dei titoli abilitativi per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale, nell'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici per almeno tre programmi televisivi;

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;

f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;

g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;

h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.

L'Autorità, sulla base dei citati principi direttivi ha approvato con delibera n. 435/01/CONS il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, che al capo V - Norme a tutela del pluralismo dell'informazione, della trasparenza, della concorrenza e della non discriminazione, prevede i limiti alle autorizzazione alla fornitura dei contenuti (art. 24), gli obblighi di trasparenza del fornitore di contenuti (art. 25), i vincoli di utilizzo delle radiofrequenze (art. 26), gli obblighi di trasparenza dell'operatore di rete (art. 27), la disciplina degli accordi tra operatori di rete e fornitori di contenuti (art. 28), i provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza (art. 29), basati, tra l'altro, su criteri che garantiscano, in presenza di risorse insufficienti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete. Nel solco di tale disciplina regolamentare, l'Autorità ha in seguito adottato la delibera n. 253/04/CONS del 3 agosto 2004, che contiene le disposizione minime

di riferimento che gli operatori di rete devono rispettare per garantire accesso alle reti digitali terrestre da parte dei fornitori di particolare valore. Nel preambolo di tale provvedimento, l'Autorità ha osservato che il nuovo quadro regolamentare delle reti di comunicazione elettronica, recepito in Italia dal codice delle comunicazioni elettroniche, non si applica «ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica e lascia impregiudicate le misure adottate a livello nazionale per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare il pluralismo dei mezzi di comunicazione» ed, inoltre, che il citato provvedimento costituisce «un primo provvedimento che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettere *a)* e *b)*, prevedeva norme a garanzia dell'accesso alle reti digitali terrestri per i fornitori di contenuto di «particolare valore» per il «sistema televisivo nazionale e locale».

Il decreto legislativo n. 177 del 2005, recante il testo unico della radiotelevisione, ha mantenuto inalterato tale impianto normativo e regolamentare. L'art. 5, comma 1, lettera *e)*, punto 2, del testo unico prevede, infatti, che gli operatori di rete: «cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS». Il potere regolamentare dell'Autorità in materia è ulteriormente confermato dal successivo art. 25 (disciplina dell'avvio delle trasmissioni in tecnica digitale) che richiama esplicitamente il regolamento approvato con delibera n. 435 del 2001, cui è demandato il compito di specificare i limiti e i termini delle trasmissioni in tecnica digitale fino «alla completa conversione delle reti» e «all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale».

L'insieme delle disposizioni normative sopramenzionate affida, pertanto, all'Autorità un ampio potere di regolamentare lo sviluppo della diffusione televisiva in tecnica digitale, comprese le modalità di cessione della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri, garantendo l'uso efficiente e pluralistico della nuova tecnologia, potere che va esercitato nell'osservanza del criterio di proporzionalità. Sul punto è di tutta evidenza che la regolamentazione esistente non è stata in grado di assicurare una effettiva e sostanziale cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva in favore di soggetti indipendenti e che allo stato attuale, nonostante un accettabile sviluppo in termini di copertura delle reti digitali terrestre, non si è ancora sviluppata un'offerta ricca ed attrattiva in grado di promuovere efficacemente la migrazione degli utenti verso la nuova tecnologia digitale. L'attuale situazione di utilizzo delle reti digitali terrestri, infatti, mostra un'assenza di contenuti competitivi e una duplicazione degli stessi programmi su più blocchi di diffusione, in antitesi con i principi di efficienza allocativa e di uso razionale e pluralistico delle risorse trasmissive che l'Autorità è chiamata a garantire secondo il complesso delle norme sopra richiamate.

Pertanto l'Autorità, tenuto anche conto del prolungamento della data di swicht-off, ha ritenuto opportuno individuare un indirizzo generale sull'attività di propria competenza nel passaggio alle trasmissioni digitali al fine di promuovere un efficiente e pluralistico utilizzo delle frequenze, indirizzo che è stato adottato con delibera n. 163/06/CONS. Il citato programma d'azione, nell'ambito di una serie di articolati interventi, prevede la revisione della disciplina della cessione della capacità trasmissiva ed un regime di interconnessione ed interoperabilità dei servizi, ai fini del rafforzamento del pluralismo e della concorrenza nel sistema radiotelevisivo. Il presente provvedimento, che costituisce attuazione del citato programma di interventi, è dunque giustificato dall'esigenza di cambiare strategia e compiere un passo diverso e più incisivo per favorire lo sviluppo della nuova tecnologia, in quanto, come già osservato dall'Autorità nella delibera n. 136/05/CONS «Per la tutela del pluralismo assume, dunque, particolare rilievo la concreta possibilità di accesso alle reti digitali da parte di operatori minori e di potenziali nuovi entranti».

Lo schema di provvedimento prevede un regime di interconnessione e di interoperabilità dei servizi; in particolare, l'interconnessione delle reti digitali ipotizzata prevede un utilizzo delle reti per bacini territoriali di dimensioni, di norma, regionali allo scopo di consentire la cessione di capacità trasmissiva per aree limitate del territorio, sia a favore dei soggetti titolari di reti televisiva analogiche con copertura inferiore all'80 per cento del territorio, sia a favore delle emittenti televisive locali che non dispongono di propri impianti operanti in digitale nelle medesime aree di copertura.

Alcuni operatori nazionali hanno formulato al riguardo obiezioni di tipo procedurale osservando che tale ipotesi non è percorribile perché in base al codice delle comunicazioni l'interconnessione può essere imposta dall'Autorità solo a valle di un analisi di mercato ed a imprese che risultino titolari di un significativo potere di mercato, ma non tramite una regolamentazione *ex ante* come previsto dal provvedimento in oggetto. Secondo le osservazioni formulate, la disciplina del codice delle comunicazioni non potrebbe essere disapplicata, né derogata, in applicazione del principio del pluralismo poiché, quest'ultimo, attiene alla materia dei contenuti della programmazione, e non a quella dell'assetto delle reti di comunicazione.

Un operatore ritiene, invece, che l'obbligo di cessione del 40 per cento delle reti digitali terrestri deve essere

interpretato secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità. In precedenti provvedimenti (delibera 136/05/CONS), l'estensione temporale di tale obbligo è stata considerata dall'Autorità come una misura asimmetrica da applicare nei confronti degli operatori dominanti e diretta a tutelare il pluralismo. Pertanto, sulla base di valutazioni di tipo concorrenziale, viene richiesto all'Autorità di interpretare l'obbligo di cessione della capacità trasmissiva in modo differenziato tra operatori dotati di significativo potere di mercato e operatori non dominanti, affinché questi ultimi, ancorché tenuti a cedere la quota del 40 per cento della capacità trasmissiva dei propri blocchi di diffusione a fornitori terzi, non siano comunque soggetti alla specifica procedura prevista dal provvedimento in esame.

Da parte di alcuni operatori sono state, inoltre, ravvisate difficoltà tecniche in quanto la cessione di porzioni di capacità trasmissiva genera il rischio che, assegnata una singola area di territorio ad un fornitore di contenuti, lo spazio nazionale residuo non trovi acquirenti interessati, con la possibilità di creare inefficienze nello sfruttamento dello spettro e delle infrastrutture di trasmissione. In aggiunta a ciò un fornitore di contenuti nazionale potrebbe venire escluso dalla quota di riserva, ove non fosse disponibile ulteriore capacità trasmissiva in virtù di una sottrazione di una anche minima parte di capacità trasmissiva a livello locale derivante dallo spezzettamento così introdotto.

Gli operatori rilevano che la suddivisione della rete per bacini territoriali darebbe luogo a gravi difficoltà tecniche, essendo le reti configurate su base nazionale, oltre ad un considerevole sforzo economico (dato da costi non recuperabili) associato all'adeguamento delle reti. Pertanto gli operatori osservano che la disciplina ipotizzata può compromettere l'integrità delle reti nazionali, con un danno per gli operatori di rete, disincentivando, altresì, la digitalizzazione delle risorse di rete locali già esistenti.

Per contro, gli operatori locali ritengono che lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica non dia loro un adeguato accesso, in quanto la possibilità di chiedere l'accesso alla capacità trasmissiva limitatamente alle aree del territorio oggetto di passaggio anticipato dalla tecnica analogica a quella digitale non costituisce una tutela sufficiente per gli editori locali ed, inoltre, appare discriminatoria la previsione che limita l'accesso alla capacità trasmissiva a soli consorzi di emittenti locali.

L'art. 2-*bis* della legge n. 66 del 2001 prevede, testualmente, che: «Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249».

Secondo l'interpretazione letterale della citata disposizione normativa, oggetto della riserva è il 40 per cento della capacità trasmissiva di ciascun blocco di diffusione dei soggetti che sono titolari di più una emittente, ed i soggetti beneficiari sono — fra gli altri — le concessionarie televisive nazionali analogiche con copertura inferiore all'80 per cento del territorio nazionale. La ratio della norma in questione è quella di prevedere un favor per le emittenti con un deficit di copertura delle reti analogiche per consentire anche a questi soggetti l'avvio della diffusione di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri. Tale previsione non è derogata da quella relativa alla possibilità di effettuare il cosiddetto trading delle frequenze finalizzato all'acquisto di impianti da destinare alla diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale.

Il legislatore, nel fissare il principio dell'obbligatorietà della cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva, non ha precisato le modalità attuative di tale cessione, ma ha delegato all'Autorità la declinazione, per via regolamentare, di tali modalità fissando i principi direttivi, tra cui l'individuazione di «norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione» e la fissazione dei «compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione».

La previsione del regime di interconnessione e interoperabilità per i servizi, costituisce, pertanto, una modalità regolamentare attuativa di una norma primaria, che è indirizzata, nell'osservanza del principio di proporzionalità, a rendere effettiva la previsione della cessione di capacità trasmissiva ai soggetti con deficit di copertura, in un contesto di massima efficienza allocativa della risorsa frequenziale «scarsa».

Alcuni rappresentanti delle emittenti locali hanno ritenuto non realistica, data la frammentazione dell'emittenza locale, la possibilità di costituirsi in consorzio o stipulare intese per la gestione coordinata della capacità trasmissiva. In proposito va segnalato che i consorzi e le intese per la gestione della capacità trasmissiva, rappresentano, nello spirito del provvedimento, uno strumento di efficienza allocativa per evitare una eccessiva parcellizzazione della domanda che determini soluzioni economicamente inefficienti e di difficile gestione operativa. La possibilità di costituire consorzi e stipulare intese è stata, peraltro, introdotta dall'art. 2-*bis* delle legge n. 66 del 2001 ai fini della sperimentazione della televisione digitale terrestre.

Alla luce delle osservazioni formulate in relazione a maggiori garanzie di assegnazione della capacità a favore delle emittenti locali, si ravvisa l'opportunità di modificare il provvedimento, prevedendo in luogo dell'obbligatorietà del consorzio quale condizione per l'accesso alla capacità trasmissiva, la sua possibilità, e stabilendo che le emittenti locali che non hanno propri impianti operanti in tecnica digitale hanno titolo ad accedere alla riserva del 40 per cento della capacità trasmissiva su tutto il territorio nazionale nella misura massima di un terzo della capacità complessivamente disponibile, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del testo unico della radiotelevisione per la fase di completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Inoltre, qualora a livello nazionale residui capacità trasmissiva per aree regionali non richieste dalle emittenti nazionali con ridotta copertura analogica, la stessa può essere assegnata alle emittenti locali che hanno presentato domanda. Per le emittenti locali è redatta una apposita graduatoria.

Circa la previsione dello schema di provvedimento relativa alla numerazione da applicare all'ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre di cui all'art. 29-*bis*, comma 10, gli operatori appaiono generalmente favorevoli a che l'Autorità stabilisca appositi criteri, poiché tale fattore costituisce un importante elemento di certezza nella attuale fase di transizione del mercato; alcuni di loro, inoltre, hanno giudicato questa previsione particolarmente urgente ed hanno richiesto che una indicazione in merito sia già contenuta nel presente provvedimento anziché nel disciplinare.

Al riguardo si osserva che l'esercizio di tale competenza da parte dell'Autorità scaturisce dall'art. 42, comma 2, lettera *b)*, del codice delle comunicazioni elettroniche, ai sensi del quale l'autorità può imporre «l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l'accesso degli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati nell'allegato n. 2». A sua volta, il citato allegato n. 2, parte II include, tra le risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'art. 42, comma 2, lettera *b)* del codice delle comunicazioni elettroniche, l'accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG).

In considerazione delle esigenze manifestate dal mercato, e nel rispetto della sfera di competenza assegnata a questa Autorità nella materia, appare ragionevole formulare, già nel presente provvedimento, le indicazioni da applicare da parte degli operatori in merito all'ordinamento automatico dei canali offerti su piattaforma digitale terrestre, satellitare e via cavo, stabilendo che i medesimi, nel determinare la numerazione da applicare all'ordinamento automatico dei canali devono tenere conto delle abitudini degli utenti finali, dei criteri di semplicità d'uso e dell'applicazione di condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di provvedimento adottato il 23 novembre 2006 di cui alla delibera n. 663/06/CONS, e debbano essere riformulate alcune disposizioni per assicurare maggior certezza, con ciò rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi in sede applicativa;

Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 7, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le modifiche al regolamento concernente la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, riportate nell'allegato *A* alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Sono abrogate:

a) la delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante «Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2004;

b) la delibera n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005, recante: «Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, n. 2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2005.

3. Sono fatti salvi, nei limiti e alle condizioni indicate nelle modifiche al regolamento concernente la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, riportate nell'allegato *A* alla presente delibera, i rapporti e gli effetti giuridici maturati sulla base delle delibere abrogate di cui al comma 2.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 7 marzo 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI - LAURIA

ALLEGATO *A*

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE, DI CUI ALLA DELIBERA N. 435/01/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. CESSIONE DEL 40 PER CENTO DELLA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DIGITALI TERRESTRI

Art. 1.

Dopo l'art. 29 è inserito:

«Art. 29-*bis (Criteri per la cessione della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri).* — 1. Ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono accedere alla capacità trasmissiva di cui al successivo comma 2 i soggetti operanti in ambito nazionale o locale, compresi quelli operanti via satellite e via cavo e le emittenti televisive che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e i fornitori di contenuti, che non siano in rapporto di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 43, commi 13, 14 e 15, del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell'art. 2359, comma 3, del codice civile, con gli operatori di rete tenuti alla cessione di capacità trasmissiva ai sensi del medesimo art. 2-*bis*, comma 1, quinto periodo della legge n. 66/2001.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo i soggetti che ai sensi dall'art. 2-*bis*, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, sono tenuti alla cessione di almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva di ciascun blocco di diffusione, provvedono alla predetta cessione esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e secondo le procedure e con le modalità stabilite nel presente articolo. Ai fini della determinazione della base di calcolo per il computo della capacità trasmissiva da destinare ai predetti soggetti, si considerano almeno cinque programmi per blocco di diffusione, e, comunque, una capacità minima oggetto di cessione, per ciascun blocco, non inferiore a 9Mbit/s.

3. I contratti di fornitura di capacità trasmissiva in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo non possono essere prorogati oltre la loro scadenza naturale, qualora i medesimi incidono sul quaranta per cento della capacità trasmissiva oggetto della riserva di legge. I fornitori di contenuti che alla data di entrata in vigore del presente articolo operano sulla capacità trasmissiva oggetto della riserva di legge, possono continuare a diffondere i propri programmi su detta capacità trasmissiva, comunque non oltre la data di assegnazione della medesima capacità trasmissiva ad altro soggetto in base alle procedure previste dal presente articolo.

4. In fase di prima applicazione e entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo i soggetti di cui al comma 2, comunicano all'Autorità, secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito web dell'Autorità stessa, la capacità trasmissiva disponibile, espressa in Mbit/s, per la cessione ai soggetti di cui al comma 1, suddivisa per bacini territoriali di norma coincidenti con le regioni, e le relative caratteristiche tecniche e di copertura nazionale e locale, nonché le condizioni economiche di offerta, che devono essere eque, trasparenti e non discriminatorie. Le predette condizioni economiche di offerta devono prevedere un listino per la capacità offerta a livello nazionale e un listino per la capacità offerta a livello regionale. Quest'ultimo deve indicare il prezzo della capacità offerta comprensivo o meno dell'onere del trasporto del segnale ai propri trasmettitori. L'Autorità si riserva di valutare le condizioni economiche di offerta per verificarne la rispondenza ai principi del presente comma e ne richiede le modifiche previo contraddittorio con i soggetti obbligati alla cessione di capacità trasmissiva. I listini, valutati dall'Autorità, devono essere pubblicati dai soggetti di cui al comma 2 sui propri siti web.

5. Qualora la capacità trasmissiva oggetto della cessione sia già, in tutto o in parte, utilizzata in virtù di contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, i soggetti di cui al comma 2 devono indicare nella comunicazione di cui al comma 4 i principali riferimenti dei contratti stessi e la data prevista per la loro scadenza. L'Autorità si riserva di richiedere copia dei contratti in vigore.

6. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 4 l'Autorità emana un disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva finalizzata ad individuare i fornitori indipendenti, anche organizzati in forma consorziata o cooperativa, che possono accedere alla capacità trasmissiva oggetto di cessione, individuando:

a) le caratteristiche della capacità trasmissiva minima accessibile, le aree di copertura, la data di disponibilità della capacità;

b) i termini contrattuali la durata del contratto, le condizioni di recesso;

c) i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alla capacità trasmissiva;

d) i requisiti oggettivi e soggettivi dei fornitori indipendenti che possono presentare la domanda di accesso;

e) la tipologia di procedura selettiva con possibilità di offerte combinatorie ai fini della scelta, ed individuando le relative garanzie di trasparenza e neutralità;

f) i criteri tecnici ed economici di valutazione e comparazione delle domande per la formazione delle graduatorie di merito, con attribuzione dei relativi punteggi, avuto riguardo ai seguenti parametri:

i. progetto di utilizzo della capacità trasmissiva privilegiando l'uso efficiente;

ii. qualità dei piani editoriali, con previsioni di sviluppo e di incidenza sul pluralismo del sistema informativo, individuando anche indici di qualità e di capacità di attrazione del pubblico da utilizzare per la sua valutazione e prevedendo un congruo numero di programmi da trasmettere in chiaro sul totale dei programmi irradiati attraverso la capacità trasmissiva disponibile;

iii. solidità patrimoniale dell'impresa, rapporto fra i mezzi propri ed il capitale di debito;

iv. rispetto degli obblighi di programmazione, con eventuali proposte migliorative rispetto a quelli minimi previsti dalla legge;

v. caratteristiche della proposta editoriale, anche valutando l'eventuale impiego di interattività, alta definizione, mobilità;

vi. valutazione del piano di impresa, sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività di impresa nel medio lungo periodo;

vii. analisi degli investimenti con specifica attenzione agli investimenti programmati nella produzione e realizzazione di nuovi programmi;

viii. livelli di occupazione;

ix. esperienze maturate nel settore delle comunicazioni.

7. Dopo la fase di prima applicazione il disciplinare è approvato dall'Autorità con cadenza annuale, per la messa a disposizione della capacità trasmissiva che risulta a qualsiasi titolo disponibile nell'anno in corso, apportando le modifiche eventualmente ritenute necessarie.

8. Le emittenti televisive nazionali che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 249/1997, selezionate in base alla procedura del presente articolo, hanno titolo ad accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'art. 2-*bis*, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, anche per aree limitate di territorio, purché non servite da propri impianti operanti in tecnica digitale, al fine di completare la copertura dei programmi offerti sulle proprie reti televisive digitali, in via preferenziale per le aree del territorio oggetto di passaggio anticipato dalla tecnica analogica a quella digitale. A tal fine le predette emittenti presentano all'Autorità apposita domanda per la messa a disposizione della capacità trasmissiva, nei termini che saranno previsti dal disciplinare di cui al comma 6, specificando le aree del territorio nazionale interessate, comunque di estensione almeno regionale.

9. Le emittenti televisive locali che non dispongono di propri impianti operanti in tecnica digitale, hanno titolo ad accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'art. 2-*bis*, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, nella misura massima di un terzo della capacità trasmissiva disponibile nell'ambito della riserva del 40 per cento. A tal fine le predette emittenti, anche costituite in consorzio o attraverso intese stipulate tra loro, presentano all'Autorità apposita domanda per la messa a disposizione della capacità trasmissiva, nei termini che saranno previsti dal disciplinare di cui al comma 6. Qualora, a livello nazionale residui capacità trasmissiva per aree regionali non richieste dalle emittenti di cui al comma 8, la stessa può essere assegnata alle emittenti locali che hanno presentato domanda. Per le emittenti locali è redatta apposita graduatoria in base ai parametri di cui al comma 6.

10. Nel proporre piani di guida elettronica ai programmi anche costituite da semplici piani automatici di ordinamento dei canali della televisione digitale terrestre, satellitare o via cavo, gli operatori, fermo restando il diritto di ciascun utente a riordinare a piacimento i programmi offerti secondo quanto previsto dalla delibera n. 216/00/CONS, tengono conto delle esigenze di semplicità di uso dell'apparato

di ricezione e delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, ed applicano condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie nei confronti di tutti i fornitori di contenuti. In particolare non effettuano discriminazioni nei confronti dei fornitori di contenuti indipendenti e dei fornitori di contenuti a livello locale. L'autorità garantisce il rispetto di tali condizioni ai sensi dell'art. 42, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche anche intervenendo, ove giustificato, di propria iniziativa.

11. La procedura selettiva per la predisposizione delle graduatorie delle domande di accesso alla capacità trasmissiva ai sensi del disciplinare di cui ai precedenti commi e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuate da un'apposita commissione nominata dall'autorità con separato provvedimento, costituita da cinque membri di comprovata indipendenza esperti in materia di comunicazione, di programmazione radiotelevisiva, economica, finanziaria e giuridica, di cui tre designati dall'autorità e due dal Ministero delle comunicazioni. I componenti eleggono al loro interno il presidente.

12. L'autorità approva le graduatorie e associa la capacità trasmissiva oggetto del disciplinare ai soggetti richiedenti in base all'ordine di graduatoria e in relazione alla preferenza espressa in sede di presentazione della domanda, compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva dei singoli multiplex e secondo criteri di efficienza allocativa.

13. Le graduatorie sono rese pubbliche e comunicate ai soggetti inclusi nelle graduatorie stesse, ai soggetti di cui al comma 2 e al Ministero delle comunicazioni.

14. I soggetti di cui al comma 2 possono costituire consorzi o stipulare intese per la per la gestione coordinata della capacità trasmissiva da mettere a disposizione, comunque nel rispetto dell'obbligo di cessione del 40 per cento per singolo multiplex, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, dei soggetti risultanti dalle graduatorie approvate dall'autorità ai sensi dei precedenti commi. Il Ministero autorizza il coordinamento degli impianti in base a principi di efficienza allocativa e di massima copertura del territorio.

15. I contratti di cessione stipulati tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati, entro cinque giorni dalla conclusione all'autorità, che ne verifica la conformità al presente regolamento.

16. In caso di controversie in merito all'applicazione del presente articolo l'autorità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 e dal codice delle comunicazioni elettroniche, si pronuncia secondo le procedure di cui al capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS.

07A02555

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2329-XV.J(4193) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- «DC D702/40 - PEONIA CERCHIO ROSSO 75» (massa attiva g 116);
- «DC D702/41 - PEONIA CERCHIO VERDE 75» (massa attiva g 116);
- «DC D702/42 - PEONIA CROCETTE ROSSE 75» (massa attiva g 220);
- «DC D702/43 - PEONIA CROCETTE GIALLE 75» (massa attiva g 165);
- «DC D702/44 - PEONIA CROCETTE VERDI 75» (massa attiva g 165);
- «DC D703/45 - PEONIA CROCETTE GIALLE 100» (massa attiva g 407);
- «DC D703/46 - PEONIA CROCETTE VERDE 100» (massa attiva g 407);
- «DC D703/47 - PEONIA CROCETTE ROSSE 100» (massa attiva g 407);
- «DC D703/49 - PEONIA LUCCICANTE GIALLO 100» (massa attiva g 327);
- «DC D703/50 - PEONIA ARGENTO 100» (massa attiva g 337);
- «DC D703/51 - PEONIA ROSSA 100» (massa attiva g 337);
- «DC D703/52 - PEONIA GIALLA 100» (massa attiva g 337);
- «DC D703/53 - PEONIA PORPORA 100» (massa attiva g 337);
- «DC D704/54 - PEONIA ARGENTO 130» (massa attiva g 684);
- «DC D704/55 - PEONIA CROCETTE ROSSE 130» (massa attiva g 634);
- «DC D704/56 - PEONIA CROCETTE VERDI 130» (massa attiva g 684);
- «DC D702/57 - PEONIA BLU 75» (massa attiva g 170);
- «DC D702/59 - PEONIA ONDA ARGENTO VERDE 75» (massa attiva g 145);
- «DC D702/60 - PEONIA ONDA ARGENTO ROSSO 75» (massa attiva g 180);
- «DC D702/61 - PEONIA CRACKLING 75» (massa attiva g 174);
- «DC D702/62 - PEONIA LAMPEGGIANTE ARGENTO 75» (massa attiva g 129);
- «DC D702/63 - PEONIA ARANCIO 75» (massa attiva g 145),

sono riconosciuti, su istanza del sig. De Cristofaro Nicola, titolare di deposito di fuochi artificiali in Contrada Pietra del Corvo - 90030 Santa Cristina Gela (Palermo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2330-XV.J(4194) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- «DC C001 - SPETTACOLO 30 ROSSO CODA, VERDE CODA, TUONO» (massa attiva g 115);
- «DC C002 - SPETTACOLO 25 PEONIE ROSSE, VERDI, FISCHI, TUONO» (massa attiva g 165),

sono riconosciuti, su istanza del sig. De Cristofaro Nicola, titolare di deposito di fuochi artificiali in Contrada Pietra del Corvo - 90030 Santa Cristina Gela (Palermo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10342-XV.J(3860) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO 1CV-3/NOYX (massa netta g 42);
- MARTARELLO 1 CV-3/NYGX (massa netta g 42);
- MARTARELLO 1 CV-3/NRBX (massa netta g 42);
- MARTARELLO 1CV-3/NGRX (massa netta g 42),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15157-XV.J(4107) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- «MARTARELLO SPETTACOLO 521» (massa netta g 2.361,00);
- «MARTARELLO SPETTACOLO 526» (massa netta g 3.061,00);
- «MARTARELLO SPETTACOLO 582» (massa netta g 3.765,00);
- «MARTARELLO SPETTACOLO 590» (massa netta g 693,00);
- «MARTARELLO SPETTACOLO 700» (massa netta g 2.561,00);
- «MARTARELLO SPETTACOLO 701» (massa netta g 3.801,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13123-XV.J(4083) del 28 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO C.75-NO (massa netta g 341,00);
- MARTARELLO C.75-NB (massa netta g 341,00);
- MARTARELLO C.75-NY (massa netta g 341,00);
- MARTARELLO C.75-NL (massa netta g 341,00);
- MARTARELLO C.75-NR (massa netta g 341,00);
- MARTARELLO C.75-NG (massa netta g 341,00);
- MARTARELLO C.75-NV (massa netta g 341,00);
- MARTARELLO C.75-C (massa netta g 341,00);
- MARTARELLO C.75-S (massa netta g 341,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14992-XV.J(4101) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO CR421-W (massa netta g 371,00);
- MARTARELLO CR421 -WB (massa netta g 707,00);
- MARTARELLO CR421 -WG (massa netta g 707,00);
- MARTARELLO CR421 -WR (massa netta g 707,00);
- MARTARELLO CR421 -WM (massa netta g 707,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14926-XV.J(4100) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO spettacolo 502 (massa netta g 2.800,00);

- MARTARELLO spettacolo 533 (massa netta g 2.800,00);
- MARTARELLO spettacolo 593 (massa netta g 2.800,00);
- MARTARELLO spettacolo 704 (massa netta g 2.800,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.731-XV.J(4168) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO CR421CV-NGYCK (massa netta g 808,00);
- MARTARELLO CR421CV-NRGCK (massa netta g 808,00);
- MARTARELLO CR421CV-NYBCK (massa netta g 808,00);
- MARTARELLO CR42ICV-SRCK (massa netta g 808,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11863-XV.J(3863) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO 1SC-5/O (massa netta g 77);
- MARTARELLO 1SC-5/B (massa netta g 77);
- MARTARELLO 1SC-5/Y (massa netta g 77);
- MARTARELLO 1SC-5/L (massa netta g 77);
- MARTARELLO 1SC-5/R (massa netta g 77);
- MARTARELLO 1SC-5/G (massa netta g 77);
- MARTARELLO 1SC-5/V (massa netta g 77),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14993-XV.J(4102) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO CR421V-C (massa netta g 667,00);
- MARTARELLO CR421V-NB (massa netta g 667,00);
- MARTARELLO CR421V-NG (massa netta g 667,00);
- MARTARELLO CR421V-NL (massa netta g 667,00);
- MARTARELLO CR421V-NO (massa netta g 667,00);
- MARTARELLO CR421V-NR (massa netta g 667,00);
- MARTARELLO CR421V-NV (massa netta g 667,00);
- MARTARELLO CR421V-NY (massa netta g 667,00);
- MARTARELLO CR421V-S (massa netta g 667,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14927-XV.J(4099) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO SPETTACOLO 534 (massa netta g 2.001,00);
- MARTARELLO SPETTACOLO 562 (massa netta g 1.893,00);
- MARTARELLO SPETTACOLO 564 (massa netta g 2.001,00);
- MARTARELLO SPETTACOLO 569 (massa netta g 2.001,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo

2 gennaio 1997, n. 7 e deIl'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13127-XV.J(4087) del 28 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO C100 - NRX (massa netta g 660);
- MARTARELLO C100 - NGX (massa netta g 660);
- MARTARELLO C100 - NYX (massa netta g 660);
- MARTARELLO C100 - M (massa netta g 660),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13126-XV.J(4086) del 28 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO C50 - NO (massa netta g 163);
- MARTARELLO C50 - NB (massa netta g 163);
- MARTARELLO C50 - NY (massa netta g 163);
- MARTARELLO C50 - NL (massa netta g 163);
- MARTARELLO C50 - NR (massa netta g 163);
- MARTARELLO C50 - NG (massa netta g 163);
- MARTARELLO C50 - NV (massa netta g 163);
- MARTARELLO C50 - C (massa netta g 163);
- MARTARELLO C50 - S (massa netta g 163),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13124-XV.J(4084) del 28 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO C65 - NYX (massa attiva g 218);
- MARTARELLO C65 - NGX (massa attiva g 218);
- MARTARELLO C65 - NRX (massa attiva g 218);
- MARTARELLO C65 - M (massa attiva g 218),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13125-XV.J(4085) del 28 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO C75 - NYX (massa attiva g 341);
- MARTARELLO C75 - NGX (massa attiva g 341);
- MARTARELLO C75 - NRX (massa attiva g 341);
- MARTARELLO C75 - M (massa attiva g 341),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comnia 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11864-XV.J(4073) del 28 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO 1SV-75/NO (massa attiva g 220);
- MARTARELLO 1SV-75/NB (massa attiva g 220);
- MARTARELLO 1SV-75/NY (massa attiva g 220);
- MARTARELLO 1SV-75/NL (massa attiva g 220);
- MARTARELLO 1SV-75/NR (massa attiva g 220);
- MARTARELLO 1SV-75/NV (massa attiva g 220);
- MARTARELLO 1SV-75/C (massa attiva g 220),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4895-XV.J(4265) del 22 febbraio 2007, il manufatto esplosivo denominato «MARTARELLO NA18001» (massa netta g 25 mg) è riconosciuto, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «B» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15051-XV.J(4103) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO CR421S-C (massa netta g 747,00);
- MARTARELLO CR421S-NB (massa netta g 747,00);
- MARTARELLO CR421S-NG (massa netta g 747,00);
- MARTARELLO CR421S-NL (massa netta g 747,00);
- MARTARELLO CR421S-NO (massa netta g 747,00);
- MARTARELLO CR421S-NR (massa netta g 747,00);
- MARTARELLO CR421S-NV (massa netta g 747,00);
- MARTARELLO CR421S-NY (massa netta g 747,00);
- MARTARELLO CR421 S-S (massa netta g 747,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15154-XV.J(4104) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO CR418S-C (massa netta g 219,00);
- MARTARELLO CR418S-NB (massa netta g 219,00);
- MARTARELLO CR418S-NG (massa netta g 219,00);
- MARTARELLO CR418S-NL (massa netta g 219,00);
- MARTARELLO CR418S-NO (massa netta g 219,00);
- MARTARELLO CR418S-NR (massa netta g 219,00);
- MARTARELLO CR418S-NV (massa netta g 219,00);
- MARTARELLO CR418S-NY (massa netta g 219,00);
- MARTARELLO CR418S-S (massa netta g 219,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15155-XV.J(4105) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO CR421SV-CB (massa netta g 963,00);
- MARTARELLO CR421SV-CG (massa netta g 963,00);
- MARTARELLO CR421SV-CR (massa netta g 963,00);
- MARTARELLO CR421SV-SR (massa netta g 963,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo

2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15156-XV.J(4106) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO CR421-SL (massa netta g 331,00);
- MARTARELLO CR421-SLB (massa netta g 667,00);
- MARTARELLO CR421-SLG (massa netta g 667,00);
- MARTARELLO CR421-SLR (massa netta g 667,00);
- MARTARELLO CR421-SLM (massa netta g 667,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo), via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2574-XV.J(4206) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- PG ARGO MULTICOLORE (massa netta g 156,5);
- PG ARGO VERDE (massa netta g 156,5);
- PG ARGO ROSSO (massa netta g 156,5);
- PG ARGO BIANCO (massa netta g 156,5);
- PG ARGO BLU (massa netta g 156,5);
- PG ARGO ORO (massa netta g 156,5),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Baldissero Torinese (Torino), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4302-XV.J(4262) del 22 febbraio 2007, il manufatto esplosivo denominato «PG 2006» (massa netta g 5,76) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Baldissero Torinese (Torino), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4301-XV.J(4261) del 22 febbraio 2007, il manufatto esplosivo denominato «PG 2006/1» (massa netta g 5,76) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Baldissero Torinese (Torino), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13666-XV.J(3930) del 22 febbraio 2007, il manufatto esplosivo denominato «bombetta finale giorno Terracciano cal. 80» (massa attiva g 279,57) è riconosciuto, su istanza del sig. Terracciano Sabato, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Acerra (Napoli) - loc. Area di Settembre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2328-XV.J(4192) del 22 febbraio 2007, i manufatti esplosivi denominati:

- «DC 100-49 - SPETTACOLO MULTICOLOR 49 PEONIE CREPITANTI» (massa attiva g 990,00);

- «DC 101-49 - SPETTACOLO MULTICOLOR 49 PEONIE CREPITANTI E LAMPEGGIANTI» (massa attiva g 990,00);
- «DC 103-49 - SPETTACOLO MULTICOLOR 49 PEONIE ROSSE, VERDI, BLU, ARGENTO E CODA ARGENTO» (massa attiva g 990,00);
- «DC 104-90 - SPETTACOLO MULTICOLOR 90 PEONIE ROSSE, VERDI, BLU, ARGENTO E CODA ARGENTO» (massa attiva g 1.815,00);
- «DC 105-40 - SPETTACOLO MULTICOLOR 40 PEONIE ARGENTO E CODA ROSSA» (massa attiva g 810,00);
- «DC 106-90 - SPETTACOLO MULTICOLOR 90 PEONIE MAGENTA, VERDI E GIALLE» (massa attiva g 2.175,00);
- «DC 107-90 - SPETTACOLO 90 COMETE ARGENTO» (massa attiva g 1.375,00);
- «DC 108-100 - SPETTACOLO MULTICOLOR 100 CODA ROSSA E CRACKLING» (massa attiva g 2.015,00);
- «DC 109-100 - SPETTACOLO MULTICOLOR 100 CRACKLING ARGENTO» (massa attiva g 1.915,00);
- «DC 113-135- SPETTACOLO 135 ROSA E CODA LIMONE» (massa attiva g 2.315,00);
- «DC 114-150 - SPETTACOLO 150 ROSA E CODA LIMONE» (massa attiva g 2.570,00);
- «DC 115-300 - SPETTACOLO 300 ARGENTO E CODA ORO» (massa attiva g 3.286,00);
- «DC 117-600 - SPETTACOLO MULTICOLOR 600 ROSSO, VERDE, GIALLO, BLU, PORPORA» (massa attiva g 1.930,00);
- «DC DLC500 - SPETTACOLO 25 BLU E ARGENTO» (massa attiva g 205,00):
- «DC C003 - SPETTACOLO 25 GIRELLE CON CRACKLING» (massa attiva g 165,00);
- «DC C004 - SPETTACOLO 25 GIRELLE CON CRACKLING» (massa attiva g 160,00);
- «DC 102-49 - SPETTACOLO 49 CRACKLING» (massa attiva g 990,00);
- «DC DLC500/1 - SPETTACOLO 25 GIALLO E VERDE» (massa attiva g 193,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. De Cristofaro Nicola, titolare di deposito di fuochi artificiali in Contrada Pietra del Corvo - 90030 Santa Cristina Gela (Palermo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

07A02401

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 marzo 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3135
Yen	152,81
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5794
Corona ceca	28,153
Corona danese	7,4479
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68120
Fiorino ungherese	252,92
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7087
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9073
Nuovo leu romeno	3,3864
Corona svedese	9,2648
Corona slovacca	34,330
Franco svizzero	1,6050
Corona islandese	88,76
Corona norvegese	8,1475
Kuna croata	7,3460
Rublo russo	34,4410
Nuova lira turca	1,8840
Dollaro australiano	1,6867
Dollaro canadese	1,5451
Yuan cinese	10,1665
Dollaro di Hong Kong	10,2679
Rupia indonesiana	12097,34
Won sudcoreano	1246,84
Ringgit malese	4,6117
Dollaro neozelandese	1,9183
Peso filippino	63,705
Dollaro di Singapore	2,0058
Baht tailandese	43,037
Rand sudafricano	9,7520

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A02569

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 marzo 2007 l'Organismo Bureau Veritas Italia Spa, con sede in Viale Monza n. 261 - Milano, è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali di tipo con con-

nessa ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi procedimenti di controllo della produzione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Finestre e porte esterne - Norme di prodotto - Parte I: finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 marzo 2007 l'Organismo Bureau Veritas Italia Spa, con sede in Viale Monza n. 261 - Milano, è abilitato come Organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica, delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per famiglia di prodotto «Strutture in legno: legno lamellare incollato; strutture di legno - LVL» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità Ministeri infrastrutture ed interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 marzo 2007 l'Organismo Bureau Veritas Italia Spa, con sede in Viale Monza n. 261 - Milano, è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica, delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Miscele bituminose - Specifiche del materiale: conglomerato bituminoso prodotto caldo; conglomerato bituminoso per strati sottili; conglomerato con bitume molto tenero; conglomerato bituminoso chiodato; conglimerato bituminoso antisdrucciolo chiuso; asfalto colato e conglomerato biuminoso ad elevato tenore di vuoti» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 marzo 2007 l'Organismo Bureau Veritas Italia Spa, con sede in Viale Monza n. 261 - Milano, è abilitato come Organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica, delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Fibre per calcestruzzo: Fibre di acciaio e polimeriche; Ceneri volanti per calcestruzzo; Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calce; Fumi di silice per calcestruzzo-Parte I; Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo; Riparazione strutturale e non strutturale; Incollaggio strutturale; Iniezione del calcestruzzo; Ancoraggio dell'armatura di acciaio; Protezione contro la corrosione delle armature» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture ed interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 marzo 2007 l'Organismo Bureau Veritas Italia Spa, con sede in Viale Monza n. 261 - Milano, è abilitato come Organismo di certificazione del controllo delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma impermeabile all'umidità; Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose per muratura destinate ad impedire la risalita di umidità» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 marzo 2007 l'Organismo Bureau Veritas Italia Spa, con sede in Viale Monza n. 261 - Milano, è abilitato come Organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica, delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture ed interno.

07A02403

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Catas S.p.a, in San Giovanni al Natisone.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 marzo 2007 l'Organismo Catas Spa, con sede in via Antica n. 24/3 - San Giovanni al Natisone (Udine) è abilitato come Laboratorio per l'esecuzione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

07A02404

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nelle esposizioni «Primavera 2007», «47º Salone Nautico Internazionale», «Technofolies 2007» e «ABCD Scuola Formazione Ricerca e Impresa».

Con decreto ministeriale del 7 marzo 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «PRIMAVERA 2007», che avrà luogo a Genova dal 23 marzo al 1º aprile 2007.

Con decreto ministeriale del 7 marzo 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «47º SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE», che avrà luogo a Genova dal 6 al 14 ottobre 2007.

Con decreto ministeriale del 1º febbraio 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «TECHNOFOLIES 2007», che avrà luogo a Genova dal 25 al 27 ottobre 2007.

Con decreto ministeriale del 7 marzo 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «ABCD SCUOLA FORMAZINE RICERCA E IMPRESA», che avrà luogo a Genova dal 21 al 23 novembre 2007.

07A02452

Condivisione dei dati relativi agli esperimenti su animali vertebrati, in attuazione dell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Con decreto 8 febbraio 2007 il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della salute, ha assunto il provvedimento relativo alla condivisione dei dati in attuazione dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico: http:www.sviluppoeconomico.gov.it - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ufficio B5 - Normativa.

07A02503

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Banca di Credito Cooperativo del Nord Barese - Società cooperativa», in Ruvo di Puglia.

Si comunica che in data 13 febbraio 2007 si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della «Banca di Credito Cooperativo del Nord Barese - Società Cooperativa per Azioni», con sede nel comune di Ruvo di Puglia (Bari), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 dicembre 2005. La «Nord Barese», previa cessione delle attività e passività alla Banca Popolare Pugliese, con sede legale in Parabita (Lecce), è stata posta in liquidazione volontaria.

07A02504

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endobulin»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 527 del 2 marzo 2007

Medicinale: ENDOBULIN.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Tiziano n. 25 - cap 00196 - codice fiscale n. 00492340583.

Variazione A.I.C.: aggiunta, eliminazione, sostituzione degli accessori associati al medicinale (B3).

L'autorizzazione del medicinale «Endobulin» è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata l'introduzione del dispositivo di trasferimento «Nipro spike» in sostituzione dell'ago di ricostituzione e dell'ago di aerazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02336

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pavulon»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 505 del 2 marzo 2007

Medicinale: PAVULON.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon con sede legale e domicilio in Kloostestraat, 6, 5349 AB - Oss (Olanda).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 022697015 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml;

varia in:

A.I.C. n. 022697015 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02340

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uromitexan»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 508 del 2 marzo 2007

Medicinale: UROMITEXAN.

Titolare A.I.C.: Baxter Oncology GmbH con sede legale e domicilio in Kantstrasse, 2, D-33790 - Halle (Germania).

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 025312024 - IV 15 fiale 4 ml 400 mg;

a: A.I.C. n. 025312024 - «400 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 15 fiale da 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02339

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colimicina»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 509 del 2 marzo 2007

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Praglia, 15 - 10044 Pianezza (Torino) - codice fiscale n. 00471770016.

Medicinale: COLIMICINA.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 011297049 - gocce orali 4000000 U;

varia in:

A.I.C. n. 011297049 - «4000000 U/ 3,5 ml gocce orali, polvere e solvente per soluzione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 011297064 - 8 compresse 1500000 U;

varia in:

A.I.C. n. 011297064 - «1500000 U compresse» 8 compresse;

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A02338

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Legederm»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 511 del 2 marzo 2007

Medicinale: LEGEDERM.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, cap. 20141 - codice fiscale n. 00889060158

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 025854047 - «B» crema g 20 0,05% (sospesa);

A.I.C. n. 025854100 - «B» unguento g 20 0,05% (sospesa);

a:

A.I.C. n. 025854047 - «0,05% crema» tubo 20 g (sospesa);

A.I.C. n. 025854100 - «0,05% unguento» tubo 20 g (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02337

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale della società cooperativa «ARTIS (Animazione Ricreativa Turistica Informativa di Servizi) soc. coop. a r.l.», in Tolmezzo, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 404 del 2 marzo 2007, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., gli amministratori della cooperativa «ARTIS (Animazione Ricreativa Turistica Informativa di Servizi) soc. coop. a r.l.» con sede in Tolmezzo, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, via del Din n. 10/b.

07A02449

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Gemini Società cooperativa», in Aquileia

Con deliberazione n. 2736 del 2 marzo 2007, la giunta regionale ha nominato la dott.ssa Giulia Muzzolini, con studio in Udine, via Ginnasio Vecchio n. 8, liquidatore della cooperativa «Gemini Società cooperativa» in liquidazione, con sede in Aquileia, in sostituzione della sig.ra Olga Trounova.

07A02450

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Multiservice Piccola soc. coop. a r.l.», in Bertiolo, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 402 del 2 marzo 2007, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Multiservice Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Bertiolo, costituita il 17 novembre 1999, per rogito notaio dott. Fabio Conte di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Nazarena De Pauli, con studio in Udine, via Pradamano n. 4/a.

07A02451

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Su domanda del sig. Nathan Novelli, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Neumann» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-TSUTG0010266 di data 6 marzo 2007, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/31310 di data 5 maggio 1930 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Neumann, nato il 30 agosto 1920 a Trieste, nonno del richiedente, è stato ridotto nella forma italiana di «Novelli».

Per l'effetto, il cognome del sig. Nathan Novelli, nato il 2 marzo 1975 a Trieste e ivi residente in via Stuparich n. 2 è ripristinato nella forma originaria di «Neumann».

Su domanda del sig.ra Rosalia Corradini, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Koradin» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-TSUTG0010259 di data 6 marzo 2007, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/486 di data 22 aprile 1933 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Francesco Koradin, nato il 5 ottobre 1877 a Bagnoli (San Dorligo della Valle), padre della richiedente, è stato ridotto nella forma italiana di «Corradini».

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Rosalia Corradini, nata il 31 agosto 1919 a San Dorligo della Valle (Trieste) e ivi residente in Bagnoli della Rosandra n. 294 è ripristinato nella forma originaria di «Koradin».

07A02426 - 07A02427

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-066) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.